

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 novembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 23.

Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2012, n. 27.

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio Pag. 5

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 in materia di disciplina dell'attività estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (cruze). Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 32.

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale). Pag. 10

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 agosto 2012, n. 17-92/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 settembre 2012, n. 18-93/Leg.

Regolamento di esecuzione del capo IV «Distributori di carburante» della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 «Disciplina dell'attività commerciale» Pag. 15

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 11 ottobre 2012, n. 16.

Assistenza farmaceutica Pag. 22

LEGGE PROVINCIALE 11 ottobre 2012, n. 17.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici) Pag. 24

LEGGE PROVINCIALE 11 ottobre 2012, n. 18.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° ottobre 2012, n. 33.

Area scuole di musica tedesche Pag. 24



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 ottobre 2012, n. 34.

Modifiche al Decreto del Presidente della Provincia del 18 settembre 2012, n. 31, recante il riordino di organi collegiali nell'ambito Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio Pag. 26

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre 2012, n. 0195/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres Pag. 26

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2012, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 'Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)' Pag. 27

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2012, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 'Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010', modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 'Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari' e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato Pag. 28

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 agosto 2012, n. 43.

Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione Pag. 29

LEGGE 10 agosto 2012, n. 44.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 Pag. 29

LEGGE 10 agosto 2012, n. 45.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012 Pag. 32

LEGGE 10 agosto 2012, n. 46.

Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso Pag. 33

LEGGE 10 agosto 2012, n. 47.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 Pag. 34

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2012, n. 48.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 Pag. 37

LEGGE 19 settembre 2012, n. 49.

Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti Pag. 40

LEGGE 19 settembre 2012, n. 50.


Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia Pag. 41

LEGGE 19 settembre 2012, n. 51.

Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione Pag. 42

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 2012, n. 52.

Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance Pag. 43



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 23.

Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 37/I-II del 4 settembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), disciplina le attività dirette a garantire la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni sul territorio regionale, interamente classificato a bassa sismicità, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle opere e delle costruzioni, nonché le modalità e i criteri per l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.

2. I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, concorrono al conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nuove costruzioni relative ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità; per le costruzioni esistenti, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi di adeguamento o di miglioramento, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'art. 83, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 1.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e).

Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione:

a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Comuni, in forma singola o associata, nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento nel territorio regionale;

b) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività, nonché la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

c) assicura un'adeguata consulenza ai Comuni, in forma singola o associata, e forme di collaborazione con gli ordini e i collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;

d) promuove lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alla gestione dei procedimenti in materia sismica.

2. La Regione può, altresì, promuovere, programmare e svolgere studi, analisi e ricerche sul rischio sismico, anche attraverso apposite convenzioni con le università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e altri centri specializzati, e partecipare a progetti comunitari e nazionali in materia.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

a) definisce la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale;

b) stabilisce le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, così come definite dalla normativa vigente;

c) individua, ai fini di cui all'art. 9, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

d) stabilisce le modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall'art. 8 e le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti;

e) definisce gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

f) definisce i criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai fini di cui alla presente legge, carattere sostanziale, nonché la documentazione con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi;

g) definisce la documentazione tecnica necessaria all'avvio degli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, compresi i contenuti della scheda informativa di cui all'art. 7, comma 3;

h) definisce le modalità di presentazione in formato elettronico e in via telematica della documentazione di cui alla lettera g);

i) definisce ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge.

4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 4. (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:

a) a svolgere le attività connesse alla presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), e alla trasmissione della stessa alla struttura regionale competente in materia sismica, di seguito denominata struttura competente, ai sensi dell'art. 7;

b) alla gestione e all'aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti di cui all'art. 93, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 5. (Normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica)

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'art. 83, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, trovano applicazione su tutto il territorio regionale per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo degli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 6. (Rapporto con il titolo abilitativo edilizio)

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, soggetti a segnalazione di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) di cui all'art. 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), la documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), è allegata alla segnalazione medesima.



2. Per gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, che possono essere realizzati previa rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 60 della legge regionale n. 11/1998, la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), è effettuata dopo il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Art. 7.

(Presentazione della documentazione)

1. La documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), è presentata in via telematica con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, lettera h).

2. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), i Comuni, in forma singola o associata, procedono alla verifica formale della completezza e della regolarità dell'elenco della documentazione e restituiscono al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia della documentazione presentata con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

3. I Comuni, in forma singola o associata, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), trasmettono una scheda informativa recante gli estremi e la classificazione di ogni progetto depositato, alla struttura competente, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito.

4. La presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e pre-compresso e a struttura metallica, la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 8.

(Procedure di controllo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono soggetti a campione sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica da parte della struttura competente con il metodo del sorteggio di un numero non inferiore al 10 per cento dei progetti depositati.

2. La struttura competente, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), comunica al soggetto che ha effettuato il deposito e al Comune territorialmente competente se il relativo progetto, all'esito del sorteggio di cui al comma 1, è sottoposto a verifica.

3. I Comuni, in forma singola o associata, trasmettono alla struttura competente la documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), relativa ai progetti che sono stati sorteggiati per la verifica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d).

4. L'esito positivo della verifica è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e ai Comuni, in forma singola o associata, interessati dal dirigente della struttura competente entro novanta giorni dalla data del deposito medesimo e può contenere eventuali prescrizioni. Decorso tale termine, l'esito della verifica si intende positivo.

5. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il dirigente della struttura competente sospende i lavori con provvedimento notificato al proprietario, al direttore dei lavori, al costruttore o appaltatore delle opere, e comunicato al Comune territorialmente competente. Gli ulteriori provvedimenti sono adottati dagli organi competenti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 9.

(Edifici di interesse strategico)

1. La struttura competente procede alla verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di tutti i progetti relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché agli edifici e alle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, come individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c).

Art. 10.

(Costruzioni di legno e di muratura)

1. Gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, relativi ad opere costituite da strutture portanti realizzate con elementi di legno strutturale oppure con struttura portante di muratura, sono assoggettati alla presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), e alla verifica di cui all'art. 8.

Art. 11.

(Edifici di speciale importanza artistica e centri storici)

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e alla relativa normativa tecnica, per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o, comunque, di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati.

2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente a quelli che comportano l'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica definite ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e comma 2, riguardanti gli edifici situati nelle zone A dei piani regolatori generali comunali (PRG), si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi, gli interventi possono essere meno efficaci in termini di sicurezza sismica ai soli fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e di conservazione degli elementi di pregio degli edifici.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il progettista assevera che l'intervento previsto per il miglioramento sismico dell'edificio è quello tecnicamente più efficace rispetto alle esigenze di tutela e di conservazione dell'edificio medesimo.

Art. 12.

(Collaudo statico)

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, è necessario effettuare il collaudo statico.

2. Il collaudo statico è normalmente eseguito in corso d'opera, tranne nei casi in cui tutti gli elementi portanti principali sono ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

3. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), il costruttore è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore e la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del medesimo.

4. Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Comune territorialmente competente, alla struttura competente e al collaudatore che, nei sessanta giorni successivi, provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso il medesimo Comune.

5. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

6. Il collaudo è effettuato da ingegneri e architetti, abilitati ai sensi della normativa statale vigente, che non abbiano svolto alcun ruolo nelle attività di progettazione e di direzione dei lavori e non siano collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.



Art. 13.

(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto nella parte II, capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 14.

(Diritti e spese di istruttoria)

1. Per la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), e per le verifiche di cui all'art. 8 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di diritti e di spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della Regione e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte del Comune territorialmente competente.

2. L'importo e le modalità di versamento dei diritti e delle spese di cui al comma 1 sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale e fissati con riferimento all'entità e alla tipologia dell'intervento.

3. Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivo di improcedibilità della domanda.

4. Sono escluse dalla corresponsione dei diritti e delle spese istruttorie di cui al comma 1 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da enti pubblici e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Art. 15.

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano agli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, il cui permesso di costruire sia assentito o la cui SCIA edilizia sia presentata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 3.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5, nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), continua ad applicarsi la vigente classificazione sismica del territorio regionale.

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge è determinato in annui euro 15.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro), UPB 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazione in ambito informatico e telematico - parte investimenti) e UPB 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.3.1.10 (Servizi e spese generali).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 31 luglio 2012

ROLLANDIN

*(Omissis).***12R0642**

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2012, n. 27.

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 37/I-II del 4 settembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché i pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici di competenza regionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, per gli interventi e con i limiti indicati all'art. 3, sono delegate ai Comuni nelle aree e per gli immobili soggetti al decreto legislativo n. 42/2004 ai sensi dell'art. 134 del medesimo decreto e nelle aree di cui all'art. 40 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).»

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1994, la parola: «paesistico» è sostituita dalla seguente: «paesaggistico».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai Comuni sono, inoltre, delegate le funzioni amministrative riguardanti le attività di concertazione in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio relativamente alle modifiche non costituenti varianti e alle varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali (PRG) vigenti riguardanti opere ed infrastrutture pubbliche.»



Art. 2.

(Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994)

1. L'art. 3 della legge regionale 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Interventi delegati). - 1. I Comuni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11-ter, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'art. 2 nelle seguenti materie:

a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione di recinzioni, di cancelli o di altri elementi di divisione o chiusura;

b) ripristino o sostituzione parziale o totale dei tetti delle costruzioni ovvero del manto di copertura e dell'orditura primaria e secondaria privi di pregio intrinseco, anche con possibilità di inserire un camino di esalazione, un fumaio e un lucernario o un abbaino per l'accesso al tetto, qualora ne sia sprovvisto, che abbia superficie di prospetto complessiva del serramento non superiore a un metro e mezzo quadrato;

c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purché non incidenti in modo sostanziale sulle strutture portanti realizzate anteriormente al 1945 o sugli altri elementi architettonici di pregio intrinseco;

d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;

e) potenziamento e costruzione delle condutture interrato e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;

f) installazione di serbatoi per il contenimento di combustibili;

g) interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli edifici realizzati posteriormente al 1945, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);

h) installazione di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee, nonché di depositi temporanei di materiali edili e inerti legati ad attività di cantiere e manufatti accessori quali servizi igienici, box e altri similari che non presentino superficie dell'area maggiore di 500 metri quadrati e non comportino la realizzazione di opere edilizie;

i) piccole strutture pertinenziali nelle sottozone di tipo A quali individuate e delimitate nei PRG vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 4-bis, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

j) realizzazione di beni strumentali alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 11/1998;

k) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento, nel rispetto dei limiti e dei criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11-ter e comunque con colori chiari e tenui che siano poco evidenti nell'ambito paesaggistico di pertinenza;

l) interventi di contenimento energetico attraverso la realizzazione di isolamenti termici dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento;

m) ripristini derivanti da crolli accidentali o demolizioni controllate di edifici o parti di essi derivanti da situazioni statiche precarie, certificate da tecnici abilitati, o con rischio per l'incolumità pubblica accertato dal Sindaco competente per territorio;

n) costruzione di manufatti o corpi di fabbrica totalmente interrati rispetto al profilo del terreno originario, relativi all'ampliamento di edifici esistenti o pertinenziali agli stessi, con un solo accesso verso l'esterno;

o) interventi di ricostruzione di parti di murature per il contenimento dei terreni, qualora crollate o fortemente degradate, a condizione che presentino tipologia, materiali e finiture uguali all'originale;

p) installazione su edifici di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;

q) installazione sul tetto di edifici di impianti solari termici o fotovoltaici integrati o meno, purché gli stessi non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile;

r) ridotti spostamenti di reti e di linee aeree infrastrutturali con un massimo di 100 metri lineari dal sito d'origine;

s) installazione di nuovi supporti, pali o tralicci per l'installazione di apparati tecnologici, qualora non riguardino edifici classificati come documento o monumento dai PRG vigenti o non siano in diretto rapporto visivo con gli stessi;

t) installazione di elementi, colonnine o cassonetti di protezione per contatori, trasformatori o altri apparati tecnologici, nonché tubazioni o cavidotti a loro servizio, purché non superino la volumetria di un metro cubo o la superficie di prospetto di un metro quadrato;

u) posa di elementi di arredo, tavoli, sedie, giochi per bambini, fontanili, servizi igienici che interessino aree di superficie non superiore a 100 metri quadrati;

v) posa di dehors o gazebo rimovibili;

w) costruzione di aree attrezzate per la raccolta di rifiuti solidi urbani;

x) posa di pavimentazioni su aree di superficie fino a 200 metri quadrati;

y) posa di insegne o elementi di pubblicità ai sensi della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio);

z) realizzazione di marciapiedi e opere accessorie per strade regionali o comunali fino a 500 metri lineari;

aa) varianti tecniche di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse generale qualora non superino il 20 per cento della lunghezza, se strutture a nastro, oppure della superficie, se strutture orizzontali, o della volumetria originarie;

bb) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 6, il Comune è competente al rilascio del provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica in caso di abusi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1.»

Art. 3.

(Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1994)

1. L'art. 4 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 non è richiesta:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo, nonché di ristrutturazione eseguita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 11-ter, che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;



c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione che non comportino l'esecuzione di opere edilizie giudicate rilevanti ai sensi della deliberazione di cui all'art. 11-ter;

d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dalle strutture regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;

f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie, taglio di alberi, modifica dello strato superficiale del terreno maggiore di un metro, rimozione di massi, trovanti o rocce di dimensioni superiori al metro cubo e non incidano sugli elementi naturali e antropici storici caratterizzanti il paesaggio;

g) per gli interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;

h) per gli interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;

i) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di combustibile con capacità non superiore a 13 metri cubi;

j) per le opere di qualunque natura, interne agli edifici e in elevato, anche se ricompresi nelle aree archeologiche o di valore storico e paesaggistico, le quali non interessino la stratificazione archeologica, i reperti o gli edifici classificati come documento o monumento dal PRG vigente, qualora non alterino l'aspetto esteriore degli edifici stessi, lo stato dei luoghi o rechino pregiudizio ai valori storici e paesaggistici oggetto di protezione;

k) per la collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

l) per la sostituzione, per cessata vita tecnica, nello stesso sedime, di supporti, cavi o tubazioni di reti o linee aeree o interrate;

m) per la posa di targhe commemorative, votive o altre similari su edifici realizzati posteriormente al 1945;

n) per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o similari;

o) per la sostituzione di serramenti su edifici realizzati posteriormente al 1945;

p) per i nuovi collegamenti, per qualunque tipo di utenza, per forniture di servizi a edifici o unità immobiliari, tramite linee aeree o interrate che non superino la lunghezza complessiva di 50 metri lineari;

q) per la realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;

r) per la sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante;

s) per la sostituzione parziale o totale del manto di copertura di edifici qualora si utilizzino materiali conformi alla normativa di settore;

t) per le varianti progettuali o modifiche non sostanziali su edifici artigianali o industriali ricompresi in specifiche zone omogenee del PRG.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi conformi ai vigenti regolamenti, piani o discipline di settore per i dehors, per le insegne, per la pubblicità commerciale o la cartellonistica, per i bassi fabbricati, nonché ai piani del colore o altri similari previamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali.»

Art. 4.

(Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 18/1994).

1. L'art. 5 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Ambiti urbanistici non sottoposti a vincolo). - 1. I vincoli paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 non si applicano alle aree e ai beni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. medesimo, fatta eccezione per le ville, i giardini e i parchi di cui all'art. 136, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.»

Art. 5.

(Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 18/1994)

1. L'art. 6 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Riserva di competenze). - 1. Alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali compete il rilascio delle autorizzazioni:

a) per gli interventi riguardanti gli edifici, i manufatti, le aree archeologiche o di particolare interesse e gli altri beni, ovunque situati, sottoposti alla disciplina di cui alle parti prima e seconda del decreto legislativo n. 42/2004;

b) per gli interventi non rientranti tra quelli elencati dall'art. 3, riguardanti gli altri beni assoggettati alla disciplina della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004;

c) per i casi di cui all'art. 5, commi primo e secondo, della legge regionale n. 56/1983.

2. È, inoltre, riservata alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), e all'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, relativamente agli interventi di cui all'art. 3 realizzati senza l'autorizzazione o il parere di cui all'art. 2 o in difformità da essi.»



Art. 6.

(Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 18/1994)

1. L'art. 7 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 2). - 1. La domanda per il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 2 è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata degli elaborati progettuali definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 11-ter.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento finale.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto, per una sola volta, dal responsabile del procedimento, esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il provvedimento si intende negato.

5. I Comuni, accertata l'impossibilità di esercitare, in forma singola o associata, le funzioni delegate con il personale in servizio, stante l'assenza in capo al personale medesimo dei requisiti tecnico - professionali necessari, possono conferire incarichi, anche in forma associata, a esperti in materia di tutela del paesaggio scelti tra gli iscritti agli ordini o collegi professionali in possesso di adeguata formazione tecnico-scientifica e competenze specifiche nella materia. I requisiti tecnico - professionali sono stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 11-ter.

6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile del procedimento richiede all'esperto in materia di tutela del paesaggio un parere vincolante in merito agli interventi di cui all'art. 3 entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'applicazione del comma 4 del presente art. L'esperto rende il parere al responsabile del procedimento entro quaranta giorni dalla relativa richiesta. Entro i successivi dieci giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 3 e 6, gli interessati possono richiedere in via sostitutiva il rilascio del provvedimento di cui all'art. 2 al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, che vi provvede entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.

8. Il responsabile del procedimento comunica immediatamente il provvedimento all'interessato, inviandone inoltre copia, corredata dei relativi elaborati, anche in formato elettronico, alle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio o dei beni culturali. Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, a trasmettere bimestralmente copia dei provvedimenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 196/1978.»

Art. 7.

(Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 18/1994)

1. L'art. 9 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Controlli e informazione). - 1. Il Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali può disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione della presente legge, ivi compresa l'esecuzione degli interventi, anche mediante verifiche degli atti depositati presso l'ufficio tecnico comunale concernenti le funzioni amministrative delegate.

2. Il Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali informa periodicamente i Comuni e gli esperti incaricati in ordine all'evoluzione delle problematiche inerenti alla tutela del paesaggio, ai programmi regionali per la valorizzazione delle componenti storico-culturali e paesaggistico-ambientali e agli esiti delle ricerche archeologiche effettuate nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di studio riservate ai tecnici comunali e agli esperti incaricati.»

Art. 8.

(Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 18/1994)

1. L'art. 11 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Vigilanza e sanzioni). - 1. L'attività di vigilanza esercitata dal Sindaco ai sensi del titolo VIII della legge regionale n. 11/1998, in ordine agli interventi comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, è estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli interventi di cui all'art. 3, in quanto soggetti all'autorizzazione o al parere di cui all'art. 2.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal titolo VIII della legge regionale n. 11/1998, il Sindaco, ove accerti l'esecuzione di interventi di cui all'art. 3 in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, sospende immediatamente i relativi lavori e ne dà contestuale comunicazione al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, ai fini dell'applicazione, ove del caso, delle sanzioni previste dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004.»

Art. 9.

(Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 18/1994)

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 18/1994, come sostituito dall'art. 8, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Commissione regionale per il paesaggio). 1. È costituita la Commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione, così composta:

a) dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni architettonici o suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di archeologia, restauro e valorizzazione o suo delegato;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di catalogo, tutela dei beni culturali e dei beni storico-artistici o suo delegato;

e) da un rappresentante degli enti locali designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

2. La Commissione adotta indirizzi per le attività interne di studio, di ricerca e per le proposte di ricognizione dei vincoli e gli indirizzi programmatici relativi alle funzioni esercitate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali in materia di tutela del paesaggio ed esprime pareri vincolanti in merito alle istanze relative a provvedimenti riguardanti l'applicazione di sanzioni demolitorie per abusi edilizi, la conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie, la riduzione o l'aumento dell'importo di sanzioni pecuniarie e ogni altra istanza di rivalutazione di atti emessi dalle strutture regionali competenti.

3. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita per tutti i suoi componenti.»

Art. 10.

(Inserimento dell'art. 11-ter nella legge regionale n. 18/1994)


1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 18/1994, come introdotto dall'art. 9, è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (Rinvio). - 1. La Giunta regionale stabilisce, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, i limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'art. 3, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.»

Art. 11.

(Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1956, n. 1)

1. Al comma primo dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio), le parole: «e oggetti di pubblicità commerciale o industriale» sono sostituite dalle seguenti: «di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario.»



2. Al comma primo dell'art. 2 della legge regionale n. 1/1956, le parole: «su stabili» sono sostituite dalle seguenti: «sulle facciate di edifici».

3. Al comma primo dell'art. 3 della legge regionale n. 1/1956, le parole: «e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale» sono sostituite dalle seguenti: «di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario».

4. Al comma primo dell'art. 4 della legge regionale n. 1/1956, le parole: «all'Ufficio regionale per il Turismo» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune competente per territorio».

5. Il comma primo dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1956 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comune competente per territorio può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari in contrasto con le disposizioni della presente legge, nonché di quelli che non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio.»

6. Le parole: «Assessorato regionale per il Turismo» e «Assessore regionale per il Turismo», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 1/1956, sono sostituite dalle seguenti: «Comune competente per territorio», comprensive dell'art. o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 12.

(Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 80 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente art. non sussiste parziale difformità dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, lettere a) e c), in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.»

2. Al comma 4 dell'art. 82 della legge regionale n. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Non sussiste difformità della SCIA edilizia in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.»

Art. 13.

(Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)

1. Al comma 1 dell'art. 5-ter della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), le parole: «titolo VII» sono sostituite dalle seguenti: «titolo VIII».

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la legge regionale 11 aprile 1995, n. 10, e il regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 1/1956:

- a) il comma secondo dell'art. 3;
- b) gli articoli 5 e 8.

3. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 18/1994:

- a) le lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 2;
- b) gli articoli 8 e 10.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2012.

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0643

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 in materia di disciplina dell'attività estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (creuze).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 10 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente)

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti:

«e-bis) un esperto designato dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali di Sanremo (CRA-FSO), ex Istituto Sperimentale per la Floricoltura;

e-ter) un esperto designato dal Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA);».

3. La lettera n) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:


«n) un esperto designato congiuntamente dagli Istituti tecnici agrari presenti sul territorio delle province di Imperia e Savona;».

Art. 2.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 42/2001

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente:

«d-bis) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma del Distretto di cui all'articolo 5.».



Art. 3.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 42/2001

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «Le spese di funzionamento» sono inserite le seguenti: «e di attività» e dopo le parole: «La Regione partecipa alle spese di funzionamento» sono inserite le seguenti: «e alle spese per lo svolgimento delle attività del Distretto in linea con il proprio programma di cui all'articolo 5.»

Art. 4.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 37/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«b) le attività sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell'imprenditore ittico o mediante l'utilizzo della propria abitazione.»

Art. 5.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 37/2007

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 37/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola «agrituristica» sono inserite le seguenti: «o ittiturismo».

2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 37/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di cui all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui, rispettivamente, agli articoli 9 o 11».

Art. 6.

Modifica all'art. 18 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera «j) agriturismo» è aggiunta la seguente: «j-bis) ittiturismo».

Art. 7.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola «agriturismi» sono inserite le seguenti: «e itturismi».

Art. 8.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola «agriturismo», sono aggiunte le seguenti: «ed ittiturismo».

Art. 9.

Modifica all'art. 28 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)

1. Al comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2012, le parole «dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2013».

Art. 10.

Proroga di validità della graduatoria degli interventi per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze) di cui alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 (Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)).

1. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo ai sensi della legge regionale n. 37/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al bando relativo agli anni 2010-2012, approvata con deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2010, n. 990, mantiene eccezionalmente validità anche per il triennio successivo (2013-2015) ai fini amministrativi.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge si provvede, ai sensi della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2012, all'U. P.B. 13.105 «Spese per l'incremento delle colture».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0647

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 32.

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 - Parte I del 16 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di promuoverne lo sviluppo sostenibile la Regione Liguria, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, individua l'autorità competente e detta disposizioni procedurali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, alla Provincia ed agli enti locali in attuazione dei principi generali di economicità e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni individuate nell'art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che:

a) siano elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori dell'agricoltura, della foresta, della pesca, dell'energia, dell'industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e al contempo definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano assoggettati a valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e della vigente normativa regionale in materia, in considerazione degli impatti sulla conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

2. I piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13, nei casi indicati nell'allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente.

3. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 anche i piani e i programmi, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:

a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;

b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati nell'allegato A.

4. Per i piani regolatori portuali:

a) ove presentino una prevalenza di opere di natura progettuale rispetto ai contenuti pianificatori e/o programmatici si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza nazionale in applicazione dell'art. 6, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152/2006;

b) ove abbiano contenuti meramente pianificatori sono sottoposti alle procedure di cui alla presente legge e l'acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni avviene nel contesto delle suddette procedure.

5. Sono, comunque, esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità:

a) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

b) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c) i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni non contenenti previsioni di opere;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;

e) i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi;

f) gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.

6. Resta ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

PROCEDURA DELLA VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4.

Principi generali

1. La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione dei piani e programmi, si attivano contestualmente all'avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione.

2. Le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore.

3. La procedura di VAS comprende quella di valutazione d'incidenza, secondo quanto previsto dall'art. 15.

4. I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell'autorità competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Autorità competenti

1. La Regione è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 3 in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione.

2. La Provincia è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità in tutti gli altri casi di piani e programmi non rientranti nel comma 1. Per l'esercizio di tali funzioni, la Provincia adotta disposizioni organizzative conformi ai principi e alle modalità previste nel Capo II.

3. La Giunta regionale, per l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, si avvale delle proprie strutture competenti in materia ambientale e della sezione del Comitato di cui all'art. 12.

Art. 6.

Soggetti da consultare

1. L'autorità competente, in accordo con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare in ragione dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l'ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti.



2. L'autorità competente ha facoltà di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti.

3. La Giunta regionale può integrare l'elenco di cui al comma 1 o modificarlo per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative.

Art. 7.

Consultazioni transfrontaliere

1. Nel caso di piani e programmi la cui attuazione possa determinare effetti significativi sul territorio di un altro Stato o qualora un altro Stato lo richieda, l'autorità procedente o il proponente, tramite la Regione, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II

PROCEDURA DI VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Art. 8.

Rapporto preliminare e rapporto ambientale

1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'art. 3, comma 1, l'autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell'organo esecutivo dell'autorità procedente.

2. L'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 6 definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di confronto. A tal fine l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, convoca apposita Conferenza istruttorio ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fase si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente attraverso la redazione di apposito verbale sottoscritto dagli enti partecipanti.

3. Il rapporto ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica, è redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato C e fa parte integrante del piano o programma.

4. Nel caso di piani o programmi che interessino siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale contengono anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida definiti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.

Art. 9.

Avvio della procedura di VAS e fase di consultazione pubblica

1. L'autorità procedente ovvero il proponente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensiva del rapporto ambientale, e contestualmente pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria un avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica.

2. L'autorità procedente e l'autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare nei rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1.

3. L'autorità procedente o il proponente, prima della pubblicazione di cui al comma 1, trasmette la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati da consultare a norma dell'art. 6, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di consultazioni transfrontaliere.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell'interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Valutazione ambientale strategica

1. La Regione, conclusa la fase di consultazione di cui all'art. 9, esaminati la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 9, comma 4, elabora le valutazioni finalizzate all'emissione del parere regionale, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttorio ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e le sottopone al Comitato VAS di cui all'art. 12.

2. La Giunta regionale, nel termine di novanta giorni decorrenti dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione di cui all'art. 9, acquisito il parere del Comitato VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all'autorità procedente.

3. Il provvedimento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

4. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede in conformità al provvedimento di cui al comma 2 alla redazione conclusiva del piano o programma per la sua approvazione definitiva.


5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:

- a) il piano o programma approvato;
- b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;
- c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D;
- d) le misure adottate in merito al monitoraggio;
- e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.

Art. 11.

Inchiesta pubblica

1. L'autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria di cui all'art. 10.



2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto ambientale.

3. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.

Art. 12.

Istituzione della sezione VAS nel Comitato tecnico regionale per il territorio

1. È istituita la sezione per la VAS del Comitato tecnico regionale per il territorio regolato dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La sezione è composta da:

a) il direttore del dipartimento competente in materia di ambiente con funzioni di Presidente o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di Vice Presidente o suo delegato;

c) il direttore del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica o un suo delegato e il direttore competente nella materia del piano o programma soggetto a VAS o loro delegati;

d) sei dirigenti delle strutture regionali aventi competenza giuridica in materia ambientale, di biodiversità, di assetto del territorio, di tutela del paesaggio, di agricoltura, di gestione delle risorse idriche o loro delegati;

e) cinque esperti scelti tra persone di elevato livello scientifico e provata esperienza nelle seguenti discipline: pianificazione e processi di valutazione ambientale, ingegneria ambientale, biodiversità, mobilità ed infrastrutture, sociologia.

3. La sezione esprime parere obbligatorio sui piani ed i programmi assoggettati a VAS di competenza regionale ai sensi dell'art. 5 e svolge compiti di supporto nei casi di richiesta da parte dell'autorità competente. La sezione può essere convocata insieme alla sezione per la pianificazione territoriale e urbanistica per l'esame di piani urbanistici o territoriali soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che richiedono una valutazione congiunta. La segreteria della sezione VAS ha sede presso il dipartimento competente in materia di ambiente. Il funzionamento della sezione è disciplinato dalla legge regionale n. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da apposito regolamento recante le modalità operative e le disposizioni per lo svolgimento delle sedute.

Art. 13.

Verifica di assoggettabilità

1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, adottati dai competenti organi secondo le rispettive discipline di settore, l'autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico e/o cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma.

3. I contenuti del rapporto preliminare, prima dell'adozione del piano o programma di cui al comma 2, possono essere definiti attraverso una fase di consultazione ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3.

4. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, sulla base delle scelte contenute nel piano o nel programma e degli impatti ambientali ad esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni.

5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale n. 28/2009, il rapporto preliminare contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.

6. L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell'autorità competente di cui all'art. 5.

7. Il provvedimento di cui al comma 6, obbligatorio e vincolante, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

8. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, procede alla redazione conclusiva del piano o programma in conformità al provvedimento di cui al comma 6 ed alla sua approvazione definitiva.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E DI RACCORDO

Art. 14.

Monitoraggio

1. La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi.

2. L'autorità procedente o il proponente individua le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1 e, avvalendosi dell'ARPAL, effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico.

3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, l'autorità procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l'autorità competente.

4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati nei siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente, nonché dell'ARPAL.


5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge.

Art. 15.

Rapporti tra VAS e valutazione di incidenza

1. L'autorità competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all'articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera d), che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunti in merito dalla Giunta regionale.



Art. 16.

Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione

1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti assoggettati a verifica-screening di cui all'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura di verifica-screening può essere effettuata nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.

2. Nel caso di comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale (SGA) il rapporto ambientale ed il rapporto preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.

3. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS nei casi di cui all'art. 3, comma 2, gli strumenti urbanistici attuativi, nonché i progetti urbanistici operativi in attuazione di strumenti e piani urbanistici comunali che non siano stati assoggettati a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, ferma restando l'applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli allegati alla presente legge possono essere aggiornati con atto della Giunta regionale a seguito di sopravvenute modificazioni normative.

3. La Giunta regionale può stabilire criteri e linee guida per definire ulteriori modalità procedurali necessarie alla applicazione della presente legge.

4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Alla costituzione della sezione VAS del Comitato si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 38/1998

1. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1 bis. Dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato avviso a cura del proponente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché dei comuni interessati, con indicazione del proponente, dell'oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.»

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

4. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«5. L'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria, nonché nel sito web della Regione.»

5. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Impatti ambientali interregionali). - 1. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l'autorità competente effettua la procedura di VIA ed esprime il parere di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni interessate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali interessati.»

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 agosto 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0648

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 agosto 2012, n. 17-92/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 36/I-II del 4 settembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio);



Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1618 del 27 luglio 2012, recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).

1. Il comma 9, dell'art. 3-bis, del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 1568/Leg. è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 27 agosto 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 settembre 2012, n. **18-93/Leg.**

Regolamento di esecuzione del capo IV «Distributori di carburante» della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 «Disciplina dell'attività commerciale».

*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 18 settembre 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 «disciplina dell'attività commerciale» ed in particolare il capo IV;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1859 di data 31 agosto 2012, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «regolamento di esecuzione del capo IV «distributori di carburante» della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 «disciplina dell'attività commerciale»»;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo IV della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 «disciplina dell'attività commerciale» (di seguito denominata «legge provinciale»), i procedimenti riguardanti gli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante, gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, nonché il controllo sul relativo gettito delle accise.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale e di questo regolamento, si intende per:

a) carburante: tutti i prodotti petroliferi ad uso autotrazione, nonché i gasoli per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, (attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti);

b) impianto stradale o autostradale: complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica, anche tramite sistemi self-service pre-pagamento e post-pagamento, di carburante per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori; sono compresi gli impianti per la ricarica delle auto elettriche;

c) impianto per unità da diporto o aeromobili: complesso unitario formato da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e dalle relative attrezzature e pensiline, destinato all'esclusivo rifornimento di unità da diporto o aeromobili e alla vendita di prodotti per la manutenzione degli stessi;

d) sistema self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

e) sistema self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione al mezzo o automezzo;

g) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti dagli impianti stradali e autostradali, nonché per unità da diporto o aeromobili, oppure consumati dagli impianti ad uso privato, nell'anno; con riferimento agli impianti stradali e autostradali e quelli ad uso privato con capacità superiore a dieci metri cubi, l'erogato è conteggiato sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'ufficio delle dogane di Trento;

h) impianto ad uso privato: qualsiasi attrezzatura fissa o mobile costituita da un serbatoio collegato ad un qualsiasi sistema di erogazione omologato, installata nell'ambito delle aree ad uso industriale, commerciale o agricolo, cave e cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo di imprese private o di amministrazioni pubbliche e usata per il rifornimento dei soli mezzi e degli automezzi detenuti dall'impresa o dall'amministrazione pubblica;

i) dismissione: chiusura di un impianto ad uso privato, ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge provinciale.



TITOLO II

IMPIANTI STRADALI ED AUTOSTRADALI DI
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Art. 3.

Requisiti minimi degli impianti

1. Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, i nuovi impianti devono possedere i seguenti requisiti ed essere dotati delle seguenti opere ed attrezzature al servizio dell'utenza:

a) copertura attraverso idonee pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti estese a tutta la zona di rifornimento da parte degli utenti;

b) erogazione del prodotto metano o, in alternativa, dell'idrogeno o delle relative miscele ai sensi dell'art. 20;

c) presenza di almeno una colonnina per l'alimentazione delle auto elettriche;

d) apparecchiature per il servizio self-service pre-pagamento ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) impianto di video-sorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito e sistema di allarme collegato automaticamente con le forze dell'ordine.

2. Gli impianti di distribuzione di soli prodotti gassosi sono autorizzati anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d).

3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 5, della legge provinciale, i nuovi impianti devono prevedere rispettivamente l'assenza o l'eliminazione di barriere architettoniche, nel rispetto della normativa provinciale e statale in materia.

Art. 4.

Requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda di autorizzazione i soggetti in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa statale di cui all'art. 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 5.

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti stradali e autostradali

1. L'installazione e l'esercizio di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per auto-trazione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge provinciale.

2. La domanda di autorizzazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di commercio, di seguito struttura provinciale competente, e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

3. La struttura provinciale competente esamina la domanda e la documentazione allegata e richiede il parere dell'ente proprietario o del gestore della strada o autostrada, previsto dall'art. 36, comma 1, della legge provinciale. Tale parere riguarda la conformità dell'impianto alla disciplina viabilistica e alla sicurezza della circolazione stradale.

4. Il parere di cui al comma 3, deve essere rilasciato dall'ente proprietario o dal gestore della strada o autostrada entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta della struttura provinciale competente, salvo proroga per motivate esigenze istruttorie.

5. L'ente proprietario o gestore della strada o autostrada trasmette il parere alla struttura provinciale competente e contestualmente comunica gli estremi del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione all'accesso alla strada o autostrada.

6. Il termine del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione rimane sospeso fino all'acquisizione del parere di cui al comma 3 o fino al diverso termine a disposizione dell'ente proprietario o gestore della strada o autostrada per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alla strada o autostrada; di tale sospensione viene data comunicazione al richiedente.

7. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione ai sensi di questo Capo è definito mediante il rilascio dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

8. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento, all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada e all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, di seguito APPA, avvalendosi di strumenti telematici.

Art. 6.

Termini per l'installazione degli impianti

1. L'installazione dell'impianto stradale o autostradale deve essere completata entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1, può essere prorogato di un ulteriore anno, su richiesta dell'interessato, per documentati casi di forza maggiore. Nel caso in cui lo stato di avanzamento dei lavori sia in fase terminale, o comunque abbia raggiunto o superato il 50%, e la richiesta di proroga sia basata su motivi imprevedibili legati alla sicurezza o di natura urbanistica o di calamità naturali, la proroga è concessa per un periodo individuato di volta in volta dal dirigente della struttura provinciale competente, sentiti gli enti competenti.

3. La domanda di proroga è presentata prima della scadenza del termine alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il relativo provvedimento entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 7.

Messa in esercizio degli impianti

1. Fatta salva la facoltà di presentare, in alternativa al collaudo, la certificazione di un tecnico abilitato prevista dall'art. 36, comma 4-bis, della legge provinciale, la messa in esercizio di un nuovo impianto è subordinata all'avvenuto collaudo.

2. La domanda di collaudo è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

3. Il collaudo è effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dalla commissione di collaudo di cui all'art. 8, di seguito definita commissione, a mezzo di sopralluogo da svolgersi contestualmente a quello necessario ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

4. Il verbale di collaudo è comunicato immediatamente dalla commissione al richiedente e alla struttura provinciale competente la quale a sua volta ne trasmette copia, avvalendosi di strumenti telematici, all'ufficio delle dogane di Trento ai fini del rilascio della licenza di esercizio, qualora della commissione di cui al comma 3, non faccia parte il rappresentante di tale ufficio.

5. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del verbale di collaudo, la struttura provinciale competente rilascia il certificato di collaudo.

6. Nel caso in cui, in sede di collaudo, venga accertata la necessità di impartire prescrizioni di natura tecnica tali da non compromettere l'immediata messa in esercizio dell'impianto, la commissione nel verbale di collaudo assegna un termine non superiore a 90 giorni per adempiere alle predette prescrizioni.



7. La struttura provinciale competente, rilascia l'autorizzazione provvisoria all'esercizio per un periodo corrispondente al termine assegnato ai sensi del comma 6 e comunica contestualmente la sospensione del termine di conclusione del procedimento di rilascio del certificato di collaudo fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni.

8. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 6, si applica quanto previsto dall'art. 60 della legge provinciale.

9. Nel caso in cui dal verbale di collaudo emerga che sono state riscontrate gravi inadempienze, tali da non consentire la messa in esercizio dell'impianto o la prosecuzione dell'attività, la struttura provinciale competente adotta un provvedimento di diniego del certificato di collaudo del quale dà comunicazione all'interessato, trasmettendo contestualmente copia del verbale di collaudo.

10. Il titolare dell'autorizzazione, deve provvedere agli adempimenti necessari, e chiedere un nuovo collaudo entro il termine di 4 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, pena la decadenza dell'autorizzazione.

11. Il predetto termine può essere prorogato per ulteriori 4 mesi per documentati casi di forza maggiore. La domanda di proroga è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente prima della scadenza del termine e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

12. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il relativo provvedimento entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

13. Con deliberazione della Giunta provinciale viene definito l'ammontare degli oneri del collaudo e le relative modalità di pagamento cui il titolare dell'autorizzazione deve provvedere prima della presentazione della domanda di collaudo.

14. L'impianto deve essere messo in esercizio entro il termine di 4 mesi dal ricevimento del certificato di collaudo oppure dalla presentazione della certificazione di cui all'art. 36, comma 4-bis della legge provinciale, pena la decadenza dell'autorizzazione. Il predetto termine può essere prorogato per ulteriori 4 mesi per documentati casi di forza maggiore; si applicano i commi 11 e 12.

15. La certificazione prevista dall'art. 36, comma 4-bis, della legge provinciale, è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. Nel caso in cui vengano riscontrate gravi inadempienze, tali da non consentire la messa in esercizio dell'impianto o la prosecuzione dell'attività, si applica quanto previsto dall'art. 60 della legge provinciale.

16. Dell'avvenuto rilascio del certificato di collaudo o dell'avvenuta presentazione della certificazione prevista dall'art. 36, comma 4-bis, della legge provinciale, è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, all'ufficio delle dogane di Trento e all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada, avvalendosi di strumenti telematici.

Art. 8.

Commissione di collaudo

1. La commissione di collaudo prevista dall'art. 36, comma 4, della legge provinciale, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

- a) un rappresentante designato dal dirigente della struttura provinciale competente, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione incendi.

2. La Giunta provinciale può altresì nominare quale componente della commissione un rappresentante designato dall'ufficio delle dogane di Trento.

3. Alle attività della commissione può partecipare un dipendente della struttura provinciale competente, che svolge le funzioni di segretario.

Art. 9.

Gestione degli impianti

1. Il titolare dell'autorizzazione può affidare a terzi la gestione dell'impianto di distribuzione di carburante sulla base delle norme nazionali vigenti in materia, previa comunicazione alla struttura provinciale competente nella quale devono essere indicate le generalità del gestore.

Capo II

RISTRUTTURAZIONE E MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 10.

Ristrutturazione totale e parziale degli impianti

1. La ristrutturazione totale dell'impianto consiste nella rimozione e contestuale ricollocazione all'interno della stessa area o in aree contigue di tutti i serbatoi e delle altre componenti dell'impianto, utilizzando le medesime attrezzature o installandone di nuove. In caso di ristrutturazione totale gli impianti risultanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. Per gli impianti totalmente ristrutturati situati in zone marginali e svantaggiate non è necessario il possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

2. La ristrutturazione parziale dell'impianto consiste nell'effettuazione dei seguenti interventi:

- a) potenziamento con nuovi carburanti;
- b) depotenziamento con l'eliminazione di carburanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20;
- c) trasformazione di impianti assistiti da personale in impianti funzionanti esclusivamente in modalità self-service pre-pagamento;
- d) aggiunta o eliminazione di uno o più serbatoi;
- e) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati;
- f) cambi di destinazione dei serbatoi diversi da quelli previsti dall'art. 14, comma 2, lettera g).

Art. 11.

Aggiornamento dell'autorizzazione

1. La ristrutturazione totale e la ristrutturazione parziale di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione, sono soggette all'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge provinciale.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

3. Il procedimento relativo alle domande di aggiornamento dell'autorizzazione disciplinato dal presente Capo è definito mediante il rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Per l'acquisizione del parere dell'ente proprietario o gestore della strada o autostrada si applica quanto previsto dall'art. 5.

5. Dell'avvenuto rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento,

all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada e all'APPA, avvalendosi di strumenti telematici.

Art. 12.

Termini di conclusione dei lavori

1. La ristrutturazione totale o parziale dell'impianto deve essere completata entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.



2. Il termine di cui al comma 1, può essere prorogato di un ulteriore anno, su richiesta dell'interessato, per documentati casi di forza maggiore. Nel caso in cui lo stato di avanzamento dei lavori sia in fase terminale, o comunque abbia raggiunto o superato il 50 per cento, e la richiesta di proroga sia basata su motivi imprevedibili legati alla sicurezza o di natura urbanistica o di calamità naturali, la proroga è concessa per un periodo individuato di volta in volta dal dirigente della struttura provinciale competente, sentiti gli enti competenti.

3. La domanda di proroga è presentata prima della scadenza del termine alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il relativo provvedimento entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13.

Messa in esercizio degli impianti

1. Fatta salva la facoltà di presentare, in alternativa al collaudo, la certificazione di un tecnico abilitato prevista dall'art. 36, comma 4-bis, della legge provinciale, la messa in esercizio di un impianto ristrutturato è subordinata all'avvenuto collaudo. Si applica quanto previsto dall'art. 7.

Art. 14.

Modifiche non strutturali

1. Le modifiche degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante che non costituiscono ristrutturazione parziale o totale, sono soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge provinciale.

2. Non costituiscono ristrutturazione parziale o totale le seguenti modifiche non strutturali:

a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;

b) aumento e diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati, con esclusione del gas metano e del GPL;

c) installazione di apparecchi accettori di carte di credito;

d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati, con esclusione del gas metano e del GPL;

e) cambio di destinazione dei serbatoi da benzina a gasoli e modifiche dei collegamenti meccanici;

f) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;

g) installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

h) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencate nell'art. 10.

3. La comunicazione di modifiche non strutturali di un impianto è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

4. La struttura provinciale competente prende atto della comunicazione con nota da inviare al soggetto interessato e all'ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.

Capo III

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI

Art. 15.

Sospensione dell'attività per periodi pari o inferiori a trenta giorni

1. Le sospensioni dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo pari o inferiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare, oltre i turni di chiusura stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 4, della legge provinciale, sono soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge provinciale.

2. Le sospensioni non possono essere utilizzate al fine di eludere i turni di apertura in giorni festivi.

3. La sospensione di una o più giornate coincidenti con il turno di apertura festivo può avvenire solo per gravi e motivate esigenze.

4. La comunicazione di cui al comma 1, è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

5. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al comune interessato, avvalendosi di strumenti telematici.

Art. 16.

Autorizzazione alla sospensione dell'attività per periodi superiori a trenta giorni

1. Le sospensioni dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo superiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge provinciale.

2. La domanda di autorizzazione alla sospensione dell'attività di cui al comma 1, è presentata dal titolare dell'autorizzazione o dal gestore, qualora espressamente a ciò delegato dal titolare medesimo, alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

3. La sospensione può essere chiesta nei seguenti casi:

a) per interventi modificativi dell'assetto urbanistico o viabilistico del luogo in cui è ubicato l'impianto, per il periodo stabilito dal Comune o dall'ente proprietario o gestore della strada;

b) per documentati casi di forza maggiore, per un periodo massimo di due anni prorogabile di un ulteriore anno.

4. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione alla sospensione dell'attività di cui al comma 1, è definito mediante il rilascio dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

5. La struttura provinciale competente trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.


6. Trascorso il periodo massimo di sospensione, comprese le proroghe, la mancata riattivazione dell'impianto comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 36, comma 1, della legge provinciale.

Art. 17.

Chiusura definitiva degli impianti

1. La chiusura definitiva dell'impianto di distribuzione di carburante è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge provinciale.

2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente almeno venti giorni prima della chiusura e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.



3. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento, all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada e all'APPA, avvalendosi di strumenti telematici.

4. L'impianto deve essere smantellato entro sei mesi dalla comunicazione, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell'area prevista dalla normativa vigente in materia. Può essere chiesta una proroga di ulteriori sei mesi per gravi motivate esigenze e sempre che ciò non contrasti con la normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Capo IV

MODIFICHE SOGGETTIVE

Art. 18.

Subingresso e modifiche della ragione sociale o della denominazione

1. Il subingresso nella titolarità dell'impianto per atto tra vivi e per causa di morte, nonché la variazione della ragione sociale o della denominazione del titolare dell'autorizzazione sono soggetti a comunicazione.

2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

3. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'impianto, il dirigente della struttura provinciale competente aggiorna, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con propria determinazione l'autorizzazione in essere.

4. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento e all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada, avvalendosi di strumenti telematici.

Capo V

RIFORNIMENTO SELF-SERVICE DI GAS METANO E DI GPL

Art. 19.

Rifornimento self-service di gas metano e di GPL

1. E' consentito il rifornimento con modalità self-service del gas metano e del GPL in presenza di apparecchiature di erogazione idonee al self-service, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Capo VI

RETE DISTRIBUTIVA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE

Art. 20.

Misure per il raggiungimento di una presenza minima di impianti stradali ed autostradali di distribuzione di gas di metano, di idrogeno e delle relative miscele sul territorio provinciale.

1. Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, al fine di assicurare un'adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano o di altri carburanti ecologici, in ogni ambito territoriale deve essere garantita la presenza del seguente numero minimo di impianti di distribuzione di gas metano o, in alternativa, di idrogeno e delle relative miscele:

a) ambito A (comprendente: territorio Val d'Adige, comunità Rotaliana-Königsberg): 3;

b) ambito B (comprendente: comunità della Paganella): 1;

c) ambito C (comprendente: magnifica comunità degli Altipiani Cimbri, comunità della Vallagarina): 2;

d) ambito D (comprendente: comunità Alta Valsugana e Bersntol, comunità Valsugana e Tesino): 2;

e) ambito E (comprendente: comunità della Val di Non): 2;

f) ambito F (comprendente: comunità della Valle di Sole): 1;

g) ambito G (comprendente: comunità territoriale della Val di Fiemme, Comun General de Fascia, comunità della Valle di Cembra): 2;

h) ambito H (comprendente: comunità Alto Garda e Ledro, comunità della Valle dei Laghi): 3;

i) ambito I (comprendente: comunità delle Giudicarie): 1.

2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti previsto al comma 1, per i nuovi impianti e per quelli sottoposti a ristrutturazione totale, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano o, in alternativa, di idrogeno e delle relative miscele. In caso d'installazione di impianto di distribuzione di metano, devono essere presenti almeno un erogatore doppio, con capacità di compressione non inferiore a 350 mc/h; nel caso della presenza di più erogatori doppi la capacità di compressione deve essere aumentata almeno del 50% in modo da garantire la qualità del servizio. Deve essere garantita l'erogazione di tali prodotti, durante l'orario di apertura dell'impianto, per almeno 10 anni decorrenti dal giorno della sua messa in esercizio. Eventuali sospensioni dell'attività di distribuzione di tali prodotti, consentite solo nei casi previsti al capo III, prorogano, per il numero di giorni corrispondente, il termine di cui al periodo precedente.

3. Il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 2, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 36, comma 1, della legge provinciale relativa all'intero impianto.

4. Il requisito di cui al comma 2, è richiesto solo nel caso in cui sussistano le condizioni di fattibilità e non eccessiva onerosità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Fino alla data di efficacia della deliberazione, questo articolo non trova applicazione.

TITOLO III

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO

Capo I

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Art. 21.

Requisiti degli impianti


1. Ai sensi dell'art. 39, comma 4, della legge provinciale, gli impianti disciplinati da questo capo devono essere destinati al rifornimento esclusivo di almeno cinque mezzi o automezzi delle imprese o delle amministrazioni pubbliche autorizzate.

2. È possibile derogare al principio del rifornimento esclusivo di cui al comma 1, nei seguenti casi:

a) cooperative e consorzi di autotrasportatori per conto terzi costituiti da almeno cinque imprese e purché i singoli soci o consorziati, qualora già in possesso di un impianto per i propri automezzi, vi rinuncino prima che sia messo in esercizio l'impianto della cooperativa o del consorzio. In tale fattispecie tutti i soci aderenti alla cooperativa e al consorzio possono rifornirsi, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale, presso impianti di distribuzione carburanti ad uso privato rispettivamente della cooperativa o del consorzio;

b) gruppi d'impresе, nel settore dell'autotrasporto per conto terzi, tra le quali sussista un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dal codice civile. In tale fattispecie tutte le relative imprese facenti parte del gruppo possono rifornirsi anche presso impianti di distribuzione carburanti ad uso privato di titolarità di altre imprese del medesimo gruppo;

c) società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore dei trasporti o comunque di un pubblico servizio. Nel caso in cui dette società, proprietarie degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e degli automezzi, affidino la gestione degli impianti stessi ad un'altra società anche essa a prevalente partecipazione pubblica è consentito, ferme restando le disposizioni fiscali non di competenza dell'amministrazione provinciale, il rifornimento di tutti i mezzi sia della società proprietaria degli impianti e titolare dell'autorizzazione che della società di gestione;



d) cooperative agricole e consorzi agricoli.

3. È possibile derogare al principio del numero minimo di mezzi o automezzi da rifornire di cui al comma 1, nei seguenti casi:

a) impianti di rifornimento di mezzi battipista, elicotteri, unità da diporto, aeromobili, carrelli elevatori e ad altre simili tipologie di mezzi non omologati alla circolazione stradale;

b) impianti di rifornimento di mezzi destinati all'agricoltura;

c) presenza di comprovate ed eccezionali difficoltà di rifornimento presso la rete stradale.

4. Le pubbliche amministrazioni titolari d'impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, in via eccezionale, possono cedere a terzi, previa comunicazione alla struttura provinciale competente, limitati quantitativi di carburante per sopperire a documentate e particolari richieste altrimenti non risolvibili.

Art. 22.

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio d'impianti ad uso privato

1. L'installazione e l'esercizio d'impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, dotati di serbatoi di capacità superiore a 20 metri cubi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge provinciale.

2. La domanda di autorizzazione è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

3. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione è definito mediante il rilascio dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'APPA e all'ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.

5. L'installazione dell'impianto deve essere completata entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione. Il termine può essere prorogato di un ulteriore anno per documentati casi di forza maggiore. La domanda di proroga è presentata prima della scadenza del termine alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il relativo provvedimento entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 23.

Messa in esercizio degli impianti

1. In caso di nuova installazione, l'esercizio dell'impianto è subordinato alla presentazione di un'idonea certificazione di un tecnico abilitato che attesti la regolarità dell'impianto e la sua conformità al progetto autorizzato, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge provinciale.

2. La certificazione di cui al comma 1, deve essere presentata alla struttura provinciale competente entro 30 giorni dall'installazione, pena la decadenza dell'autorizzazione.

3. La struttura provinciale competente verifica la completezza e regolarità della certificazione nei 60 giorni successivi al suo ricevimento. Se riscontra irregolarità nel suo contenuto tali da non permettere la prosecuzione dell'attività dell'impianto, la struttura provinciale competente procede ai sensi dell'art. 60 della legge provinciale.

Art. 24.

Segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione ed esercizio di impianti ad uso privato.

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, dotati di serbatoi di capacità fino a 20 metri cubi, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA.

2. Se gli impianti sono provvisti di serbatoi mobili per l'utilizzo all'interno di cantieri temporanei, la SCIA è presentata solo al momento della prima installazione e messa in esercizio.

3. La SCIA è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

4. La struttura provinciale competente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta presentazione della SCIA al comune interessato, all'APPA e, in caso di impianti con capacità complessiva superiore a 10 metri cubi, all'ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.

5. I serbatoi fuori terra, devono essere dotati di bacino di contenimento pari al 100% della loro capacità.

Capo II

RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI AD USO PRIVATO

Art. 25.

Ristrutturazione totale e parziale degli impianti

1. La ristrutturazione totale d'impianti dotati di serbatoi interrati consiste nei seguenti interventi:

- a) sostituzione del serbatoio;
- b) spostamento dell'impianto;
- c) aggiunta di nuovi serbatoi.

2. La ristrutturazione parziale d'impianti dotati di serbatoi interrati consiste nella sostituzione del prodotto.

3. La sostituzione di un serbatoio mobile in un impianto dotato esclusivamente di uno o più serbatoi mobili, costituisce installazione ed esercizio di un nuovo impianto.

Art. 26.

Adeempimenti per la ristrutturazione totale e parziale

1. La ristrutturazione totale d'impianti dotati di serbatoi di capacità superiore a 20 metri cubi, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge provinciale. Si applica quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

2. La ristrutturazione totale di impianti dotati di serbatoi interrati di capacità fino a 20 metri cubi è soggetta a SCIA. Si applica quanto previsto dall'art. 24.

3. La ristrutturazione parziale di cui all'art. 25, comma 2, è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 40, comma 3, secondo periodo della legge provinciale.

4. La comunicazione è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.



Capo III

DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 27.

Dismissione degli impianti

1. La dismissione dell'impianto di distribuzione di carburante è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge provinciale.

2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente almeno venti giorni prima della dismissione e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

3. La struttura provinciale competente, trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al comune interessato, all'APPA e, nel caso di impianti con capacità complessiva superiore a dieci metri cubi, all'ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.

4. L'impianto deve essere smantellato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e fatta salva la possibilità di utilizzare il serbatoio per altri scopi consentiti.

Capo IV

MODIFICHE SOGGETTIVE

Art. 28.

Subingresso e modifiche della ragione sociale o della denominazione

1. Il subingresso nella titolarità dell'impianto per atto tra vivi e per causa di morte, nonché la variazione della ragione sociale o della denominazione del titolare dell'autorizzazione sono soggetti a comunicazione.

2. Il soggetto subentrante deve possedere i requisiti previsti dall'art. 39, comma 4, della legge provinciale e dall'art. 21.

3. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

4. Nel caso di subingresso nella titolarità di un impianto, la struttura provinciale competente trasmette copia della relativa comunicazione al comune interessato, all'APPA e, nel caso di impianti con capacità complessiva superiore a dieci metri cubi, all'ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 29.

Impianti di carburanti per unità da diporto e per aeromobili

1. Agli impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto o aeromobili non ad uso privato, si applica la disciplina degli impianti stradali di distribuzione carburante in quanto compatibile.

Art. 30.

Adempimenti conseguenti alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 60 della legge provinciale.

1. A seguito della dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 60 della legge provinciale, gli impianti di qualsiasi tipologia, qualora già installati, devono essere smantellati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e fatta salva la possibilità di utilizzare il serbatoio per altri scopi consentiti. L'obbligo di smantellamento si estingue se entro il termine di un anno viene richiesta una nuova autorizzazione o presentata una nuova SCIA per l'installazione ed esercizio degli impianti stessi.

Art. 31.

Controllo sul gettito delle accise

1. I soggetti elencati all'art. 42 della legge provinciale effettuano la comunicazione dell'erogato relativo all'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione o della SCIA alla struttura provinciale competente anche attraverso le associazioni di categoria e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

3. Per gli impianti stradali, autostradali e per quelli ad uso privato dotati di serbatoio di capacità superiore a 10 metri cubi, il dato sui consumi viene acquisito da parte della struttura provinciale competente direttamente dall'ufficio delle dogane di Trento.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 32.

Norme transitorie

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento vengono definiti secondo la previgente disciplina, fatta salva, ove più favorevole, l'applicazione dei requisiti previsti da questo regolamento.

2. Il rifornimento con modalità self-service del gas metano e del GPL in assenza del gestore, previsto dall'art. 19, è consentito a decorrere dalla data in cui è consentito dalla normativa statale in materia.

3. Entro dieci anni dall'entrata in vigore di questo regolamento, i titolari d'impianti di distribuzione di carburante ad uso privato provvisti di serbatoi mobili, devono dotare i serbatoi medesimi di un bacino di contenimento pari al 100% della loro capacità, pena la decadenza dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell'art. 63, comma 4, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1984, n. 18-13/Leg.

4. In prima applicazione, il termine previsto dall'art. 31, comma 1, è prorogato al 30 settembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 settembre 2012

DELLAI

(*Omissis*).

12R0656



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 11 ottobre 2012, n. 16.

Assistenza farmaceutica.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 16 ottobre 2012)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, anche al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico.

2. È riconosciuto ad ogni cittadino e cittadina il diritto di libera scelta della farmacia.

Art. 2.

Pianificazione

1. Al fine di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero delle stesse nei singoli comuni nonché le zone ove collocare le nuove farmacie. A tal scopo la Giunta provinciale tiene conto:

a) dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche alla popolazione residente in aree scarsamente abitate;

b) della conformazione geomorfologica del territorio provinciale;

c) del consumo di farmaci in relazione alla popolazione residente;

d) della fluttuazione della popolazione nelle aree altamente turistiche.

2. I comuni interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la decisione della Giunta provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata.

3. La Giunta provinciale disciplina l'attività di vendita al pubblico dei farmaci negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci.

Art. 3.

Lingue provinciali

1. Nelle farmacie della provincia di Bolzano il servizio farmaceutico è garantito nelle due lingue ufficiali italiano e tedesco. Nelle farmacie site nelle località ladine della provincia di Bolzano deve inoltre essere garantito l'uso della lingua ladina.

2. Per gli scopi di cui al comma 1 è prescritto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al diploma di laurea ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o delle certificazioni dichiarate equipollenti per le seguenti persone:

a) il/la titolare della farmacia;

b) il direttore/la direttrice della farmacia.

3. In caso di assenza breve delle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere garantito l'uso delle lingue provinciali.

4. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 anche il farmacista o la farmacista responsabile dell'esercizio commerciale autorizzato alla distribuzione di farmaci e il personale farmacista sostituto.

Art. 4.

Assegnazione delle sedi farmaceutiche

1. La Giunta provinciale disciplina il procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, determinando:

a) i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari;

b) la composizione e la nomina della commissione giudicatrice;

c) i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi;

d) le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso;

e) la formazione e la durata della graduatoria;

f) la scelta e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

2. Rimane salva la disciplina delle farmacie comunali.

Art. 5.

Requisiti per la distribuzione di farmaci

1. La Giunta provinciale determina i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali degli esercizi farmaceutici e commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.

Art. 6.

Orari di apertura, turni e ferie

1. Le farmacie garantiscono, tramite un regolare orario di apertura settimanale di almeno 40 ore e tramite turni durante gli orari di chiusura, un servizio farmaceutico continuativo a livello provinciale.

2. La Giunta provinciale determina d'intesa con l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri relativi a orari di apertura minimi, ferie delle farmacie nonché turni di servizio durante gli orari di chiusura.

3. Entro il 1° ottobre di ogni anno l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentita la Ripartizione provinciale Sanità, predispone il calendario dei turni di servizio delle farmacie per l'anno successivo.

4. I turni e gli orari stabiliti non impediscono l'apertura delle farmacie anche al di fuori degli orari obbligatori.

Art. 7.

Sostituzioni

1. Nel caso in cui il titolare o la titolare ovvero il direttore o la direttrice della farmacia debba essere sostituito o sostituita da un'altra persona, è necessario inviare, entro il settimo giorno dalla sostituzione, una comunicazione scritta alla Ripartizione provinciale Sanità.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria anche in caso di partecipazione del titolare o della titolare ovvero del direttore o della direttrice di farmacia a iniziative di educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8.

Commissioni

1. Ai componenti delle commissioni in materia di assistenza farmaceutica spetta il compenso previsto dalla normativa provinciale solo quando essi partecipano alle stesse al di fuori dell'orario di servizio.



Art. 9.

Controllo e vigilanza sulle farmacie

1. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Sanità incarica propri dipendenti di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi farmaceutici e di quelli commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.

2. Le ispezioni previste dalle vigenti disposizioni sono effettuate da un'apposita commissione ispettiva, di cui la Giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l'attività.

Art. 10.

Ricettari del servizio sanitario nazionale

1. Per la prescrizione di medicinali i medici dipendenti del Servizio sanitario provinciale o convenzionati con lo stesso possono utilizzare gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale, in osservanza della relativa normativa. Per la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale i medici devono rispettare le condizioni e limitazioni nonché gli obiettivi di risparmio previsti.

2. La Giunta provinciale impartisce all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige le direttive per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte dei medici. Determina inoltre i provvedimenti, anche di natura economica, che l'Azienda sanitaria stessa deve adottare in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

Art. 11.

Contabilizzazione delle ricette

1. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige individua l'unità organizzativa che contabilizza le ricette a carico del Servizio sanitario provinciale spedite dalle farmacie convenzionate e che le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo.

2. L'unità organizzativa:

a) adegua la propria attività alle norme in materia di dematerializzazione delle ricette;

b) adotta l'istruttoria connessa ai relativi procedimenti contenziosi;

c) trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale Sanità, ai fini dell'attività di indirizzo e di programmazione, tutti i dati statistici riguardanti costi ed entità del consumo di farmaci.

Art. 12.

Programmazione dell'assistenza farmaceutica

1. Ai fini della semplificazione, dell'unificazione delle procedure, della riduzione dei costi e dell'aumento della qualità e dell'efficienza, la Giunta provinciale programma l'attività di assistenza farmaceutica dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e verifica i risultati raggiunti.

2. La Giunta provinciale stabilisce i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi terapeutici nonché i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L'importo della spesa sostenuta è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. È tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro chi:

a) contravviene alle disposizioni di cui all'art. 7 riguardanti l'obbligo di comunicazione ivi previsto;

b) non osserva le norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, di cui alla farmacopea ufficiale o le relative norme semplificate.

2. Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro.

3. Chi, all'atto della dispensazione del medicinale in farmacia e negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci, non rende disponibile al o alla cliente, secondo le modalità previste, la versione del foglio illustrativo anche in lingua tedesca, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge ed in quanto compatibile con essa, si applica la normativa statale in materia di assistenza farmaceutica.

2. Tutte le funzioni connesse all'attività delle farmacie ed alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali sono esercitate dalla Ripartizione provinciale Sanità.

Art. 15.

Norma transitoria

1. I dispensari farmaceutici istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge cessano il servizio non appena le farmacie di cui all'art. 2 iniziano a svolgere il loro esercizio nel comune interessato.

2. Le persone di cui all'art. 3, comma 2, che già gestiscono una farmacia sita nelle località ladine della provincia di Bolzano devono conseguire l'attestato di trilinguismo o le certificazioni dichiarate equipollenti, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della concessione.

Art. 16.

Abrogazioni

1. La legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, la legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, e successive modifiche, e la legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, sono abrogate.

Art. 17.

Disposizione finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 10120 e 10150 a carico dell'esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, e alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, abrogate dall'art. 16.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 ottobre 2012

DURNWALDER

12R0662

LEGGE PROVINCIALE 11 ottobre 2012, n. 17.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 42/I-II del 16 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, viene aggiunto il seguente comma 1-ter.:

«1-ter. Gli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore del comma 1-bis.»

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: «Lo stesso vale nel caso in cui siano messi a disposizione giochi leciti in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11.»

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

«2. Il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre in ogni momento la rimozione dei difetti contestati oppure dei giochi leciti in contrasto con l'art. 11, sospendendo, in casi particolarmente gravi, l'attività dell'esercizio fino all'avvenuta rimozione dei difetti ovvero di questi giochi.»

Art. 3.

1. La lettera k) del comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituita:

«k) non rimuove i difetti dei locali o delle dotazioni oppure i giochi leciti in contrasto con l'art. 11, riscontrati ai sensi dell'art. 47, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 47.»

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 ottobre 2012

DURNWALDER

12R0663

LEGGE PROVINCIALE 11 ottobre 2012, n. 18.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 42/I-II del 16 ottobre 2012 della regione Trentino-Alto Adige)

(Omissis).

12R0664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° ottobre 2012, n. 33.

Area scuole di musica tedesche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 43/I-II del 23 ottobre 2012 della regione Trentino-Alto Adige)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 agosto 2012 n. 1253,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In esecuzione dell'articolo 14, commi 3 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è istituita l'area scuole di musica in lingua tedesca, di seguito denominata area scuole di musica tedesche, facente capo al Dipartimento istruzione e formazione tedesca.

2. Ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, l'area di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e di divulgare il canto e la musica, intesi come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, tramite opportune offerte formative, nonché mediante l'adozione di altri provvedimenti ritenuti idonei all'assolvimento di detti compiti.

3. I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione delle singole scuole di musica appartenenti all'area istituita ai sensi del comma 1 i necessari locali per l'organizzazione, l'attuazione e l'amministrazione delle loro attività. Anche le spese per il regolare funzionamento di questi locali, come per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, sono a carico dei comuni.

Art. 2.

Competenze dell'area scuole di musica tedesche

1. L'area scuole di musica tedesche, in quanto parte integrante del sistema formativo provinciale, provvede a:

a) pianificare, attuare e controllare le attività di cui all'articolo 1, comma 2;

b) pianificare la costituzione e la dislocazione di scuole di musica sul territorio provinciale, per garantire un'adeguata formazione musicale di base ed un'idonea offerta musico-pedagogica;

c) gestire le scuole di musica istituite dalla Giunta provinciale, le quali svolgono molteplici attività di insegnamento musicale per il rispettivo bacino di utenza e assolvono un importante compito di formazione pubblica, con un ampio ventaglio di offerte di corsi strumentali e vocali e con attività di canto corale e musica d'insieme, contribuendo in misura determinante allo sviluppo complessivo della personalità;

d) elaborare dei piani e degli ordinamenti di studio nonché delle regole procedurali interne per le scuole di musica in lingua tedesca;

e) pianificare ed organizzare l'aggiornamento del personale;

f) valutare le attività svolte;



g) collaborare con altri enti, organizzazioni, associazioni, con scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado;

h) svolgere attività di ricerca, diffusione e valorizzazione del patrimonio musicale;

i) curare l'edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici.

Art. 3.

Autonomia funzionale e centro di responsabilità amministrativa

1. Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della promozione e della divulgazione del canto e della musica, all'area scuole di musica tedesche è riconosciuta autonomia funzionale. L'area è il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati, nei quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, nonché le rette di frequenza versate dagli allievi e dalle allieve delle scuole di musica, sono distribuiti ed impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice di dipartimento.

2. Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

3. La riscossione delle rette di frequenza è effettuata tramite un sistema di conteggio separato, che prevede l'istituzione di un conto corrente per ciascuna direzione di scuola di musica. Le entrate su questi conti devono essere versate entro i primi cinque giorni di ogni mese al Tesoriere della Provincia. La competente direzione di scuola di musica provvede alla gestione delle rette di frequenza, di cui è responsabile la direttrice/il direttore della scuola di musica.

Art. 4.

Coordinamento dell'area

1. L'area scuole di musica tedesche è coordinata da un direttore/una direttrice provinciale delle scuole di musica. Al direttore/Alla direttrice provinciale delle scuole di musica spetta il ruolo di diretto/diretta superiore delle direttrici e dei direttori delle scuole di musica e del personale assegnato al servizio sezione musica popolare ed al servizio amministrativo centrale.

Art. 5.

Funzioni del direttore/della direttrice provinciale delle scuole di musica nonché dei direttori e delle direttrici delle scuole di musica

1. Il direttore/la direttrice provinciale delle scuole di musica esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta; esercita inoltre le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Al direttore/alla direttrice provinciale compete in particolare la consulenza professionale, la direzione e la vigilanza di tutti gli aspetti e prestazioni inerenti alla didattica e alla pedagogia musicale. Tali compiti sono svolti d'intesa con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta.

2. Le direttrici e i direttori delle scuole di musica esercitano le funzioni di cui all'articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. In particolare dirigono le direzioni delle scuole di musica e provvedono alla pianificazione, al coordinamento, alla promozione ed al controllo di tutte le attività delle rispettive scuole di musica.

Art. 6.

Responsabilità ed attività contrattuale del direttore/della direttrice provinciale delle scuole di musica

1. La direttrice/il direttore provinciale delle scuole di musica risponde della legittimità dei provvedimenti da lui/lei adottati e provvede agli adempimenti contrattuali ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 7.

Comitato consultivo

1. La Giunta provinciale può nominare un comitato consultivo, composto da un minimo di cinque e un massimo di sette membri. Il comitato ha funzioni consultive in materia di sviluppo e di orientamento dell'area scuole di musica. I membri del comitato sono esperti ed esperte nei settori della musica, dell'istruzione e della cultura o rappresentanti delle associazioni musicali e delle amministrazioni comunali. Per questa attività di consulenza spetta unicamente il rimborso spese.

Art. 8.

Composizione dell'area scuole di musica tedesche

1. L'area scuole di musica tedesche è costituita dalle direzioni delle scuole di musica elencate nell'Allegato «A», dalla sezione musica popolare e dal servizio amministrativo centrale.

Art. 9.

Gestione delle scuole di musica delle località ladine e forme di collaborazione

1. L'assessore/assessora competente per il Dipartimento istruzione e formazione ladina può delegare la gestione delle scuole di musica delle località ladine all'area scuole di musica tedesche.

2. In ogni caso, le varie forme di collaborazione tra l'area scuole di musica tedesche e le scuole di musica delle località ladine sono regolamentate da un apposito accordo tra gli assessori/le assessore competenti.

Art. 10.

Assegnazione del personale

1. Il personale insegnante ed amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2012 presso il disciolto Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina è assegnato proporzionalmente all'area scuole di musica tedesche, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. In caso di delega ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è assegnato l'intero personale.

Art. 11.

Patrimonio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'intero patrimonio del disciolto Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina passa alla Provincia autonoma di Bolzano e la stessa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In prima applicazione la direttrice provinciale delle scuole di musica reggente è incaricata del coordinamento dell'area di cui all'articolo 1.

2. Il futuro direttore/la futura direttrice provinciale delle scuole di musica è inquadrato/inquadrata come coordinatore/coordinatrice di area.

3. Le delibere del Consiglio di amministrazione del disciolto Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina relative ai piani e agli ordinamenti di studio, al regolamento di esame, allo svolgimento delle settimane musicali estive, alla promozione dei talenti, alla collaborazione con le associazioni e istituzioni musicali italiane e austriache, nonché i provvedimenti sulla gestione organizzativa dell'orchestra sinfonica giovanile provinciale rimangono in vigore, per quanto compatibili con il presente decreto, finché non saranno sostituiti da nuovi provvedimenti.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° ottobre 2012

DURNWALDER

(Omissis).

12R0670

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 ottobre 2012, n. 34.

Modifiche al Decreto del Presidente della Provincia del 18 settembre 2012, n. 31, recante il riordino di organi collegiali nell'ambito Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 16 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 ottobre 2012 n. 1460;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31, è soppresso, con reviviscenza della precedente versione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2007, n. 56.

2. Il comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31, è così sostituito:

«Art. 2 (diverse disposizioni su commissioni) — 1. Le funzioni di cui all'art. 107, comma 29, della legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono espletate da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura e dal sindaco territorialmente competente, che la presiede. Le decisioni della commissione tengono luogo di ogni parere eventualmente previsto dai singoli vincoli paesaggistici in caso di trasferimento di un'azienda agricola».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 ottobre 2012

DURNWALDER

12R0665

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre 2012, n. 0195/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia n. 41 del 10 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato);

Visto il proprio decreto di data 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano);

Visto in particolare, l'art. 2, commi 4 e 6 del citato decreto, i quali dispongono, tra l'altro, che per accedere ai contributi ivi previsti, l'impresa deve essere iscritta all'A.I.A. per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese.

Considerato che, in fase di prima applicazione del Testo unico e con riferimento ai commi suddetti, è risultata particolarmente restrittiva la disposizione in base alla quale il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese;

Ritenuto opportuno pertanto prevedere che il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese negli ultimi cinque anni, precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;

Considerato che in esito alle richieste di chiarimento pervenute circa l'ammissibilità, in sede di rendicontazione, di spese i cui pagamenti sono stati effettuati prima dell'entrata in vigore del proprio decreto n. 033/Pres./2012 e con modalità diverse da quelle indicate all'art. 17 del medesimo regolamento, si rende necessario introdurre una disposizione transitoria che consenta l'ammissibilità delle spese medesime, in quanto l'impresa beneficiaria del contributo non era a conoscenza delle nuove e più restrittive modalità di pagamento introdotte dal Testo Unico;

Ritenuto necessario, pertanto introdurre una norma che, in sede di prima applicazione e in relazione alle spese sostenute dalle imprese artigiane per le finalità di cui agli articoli 33, 40 e 62, consenta, a determinate condizioni, l'ammissibilità a contributo delle spese il cui pagamento sia stato effettuato con forme di transazione diverse da quelle previste dal già citato art. 17 del Testo Unico;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1622 di data 20 settembre 2012;



Decreta:

1. È emanato il “Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33” nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo»;

b) alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo».

Art. 3.
Modifiche all'art. 103 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Dopo il comma 3 dell'art. 103 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, è inserito il seguente:

«3-bis. Per le domande presentate nel corso del 2012, relativamente alle tipologie di spesa ammissibile di cui agli articoli 33, limitatamente alla fattura di acconto per la partecipazione alla manifestazione fieristica, 41 e 63, è ammesso il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a € 500,00 mediante forme di transazione diverse dal bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale e vaglia postale, purché atte a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. La disposizione trova applicazione per le spese sostenute in data antecedente al 9 febbraio 2012».

Art. 4.
Efficacia ed entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 2 decorre dal 1° gennaio 2013.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il Presidente: TONDO

12R0660

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2012, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 ‘Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)’.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 del 3 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 1 e 2 della legge regionale 30/2012

1. Dopo il comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 “Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)”, è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora alla data di soppressione dell’APTR non siano terminate le procedure di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente per materia, proroga o rinnova la carica del commissario liquidatore per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012. Il commissario liquidatore, per gli ulteriori adempimenti amministrativi, può avvalersi, in via provvisoria, anche di personale regionale».

2. Al comma 2, dell'art. 2, della legge regionale 30/2011, le parole: «Ai fini di quanto previsto all'art. 1, entro la data di cui al comma 1 dell'art. 1» sono sostituite dalle parole: “Con le modalità e le tempistiche di cui all'art. 1”.

Art. 2.

Relazione attività di liquidazione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il commissario liquidatore relaziona alla Commissione consiliare competente per materia sulla attività svolta e sui tempi per concludere le procedure di liquidazione dell’APTR.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 28 settembre 2012

CHIODI

12R0669



LEGGE REGIONALE 28 settembre 2012, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 'Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010', modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 'Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari' e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 del 3 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 «interventi normativi e finanziari per l'anno 2010»

1. All'art. 4, della legge regionale n. 49/2010, come sostituito dall'art. 43, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)», sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "personale" sono aggiunte le seguenti: "dipendente, assunto a seguito di procedure selettive pubbliche";

b) Le parole "aziende ed agenzie in soppressione" sono sostituite dalle seguenti: "enti, agenzie ed aziende regionali di cui all'art. 10, comma 13, lettera b), della legge regionale 25 marzo 2002 n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), anche in soppressione".

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 «Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari»

1. Il comma 2, dell'art. 7, della legge regionale 15/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Ai membri del Collegio spetta un'indennità annua di € 5.000,00 con la maggiorazione del 30% per il Presidente, oltre all'eventuale rimborso spese di trasporto, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio".

2. Dopo l'art. 7 della legge regionale 15/1993 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (ulteriori funzioni del Collegio dei revisori dei Conti). — 1. Il Collegio dei revisori di cui all'art. 7, in aggiunta alle funzioni di controllo ivi indicate, svolge altresì le seguenti funzioni:

a) controllo contabile relativo alla gestione del Consiglio regionale con diritto di accesso agli atti e documenti e con potere ispettivo anche individuale;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione anche sulla base di verifiche basate su metodi statistici;

d) relazione sul rendiconto della gestione, con l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

e) pareri circa la compatibilità economica delle disposizioni contenute nei contratti integrativi e sugli altri atti relativi alla spesa per il personale;

f) certificazione dei risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) verifiche di cassa con cadenza quadrimestrale."

Art. 3.

Attuazione del comma 28, dell'art. 9, e dei commi 7 e 9, dell'art. 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122».

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28 dell'art. 9, e dai commi 7 e 9 dell'art. 14, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 "disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e al Titolo II della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, trovano copertura nell'ambito dell'U.P.B. "Funzionamento del Consiglio Regionale" sul capitolo 1104 del bilancio del Consiglio Regionale che presenta l'occorrente disponibilità di stanziamento.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 settembre 2012

CHIUDI

12R0668



REGIONE SICILIA

LEGGE 2 agosto 2012, n. 43.

Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I n. 32 del 4 agosto 2012)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica di norme in materia di nomine, designazioni ed incarichi del Governo della Regione

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 3-bis. *Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione* - 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Regione, ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8-bis e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione per scadenza naturale delle nomine, designazioni od incarichi dopo il verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, nei casi in cui ricorrono i presupposti di legge, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico è giunta a scadenza dopo la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

3. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente che disciplinano i casi di cessazione anticipata per i titolari di incarichi conferiti dal Presidente, dalla Giunta o dagli Assessori della Regione».

b) «Art. 3-ter - *Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione* - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3-bis, le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base di specifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui all'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente, dalla Giunta o dagli Assessori della Regione, nei centotanta giorni antecedenti alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis o nei sessanta giorni antecedenti al verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata della legislatura di cui

al predetto comma 1 dell'art. 3-bis, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Decorso tale termine le designazioni, nomine ed incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza».

Art. 2.

Norme in materia di nomine dei capi di gabinetto dei componenti del Governo della Regione

1. Per motivi di contenimento della spesa i capi di gabinetto degli Assessori regionali e del Presidente della Regione sono nominati tra il personale interno all'amministrazione regionale, fermi restando i contratti in essere.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 2012

LOMBARDO

*(Omissis)***12R0671**

LEGGE 10 agosto 2012, n. 44.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.*(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 35 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I n. 34 del 17 agosto 2012)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio 2011 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 16.541.963.996,66.



2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2010 in euro 15.372.442.333,49, risultano stabiliti – per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2011 - in euro 15.245.327.647,43.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2011 ammontano complessivamente a euro 15.730.351.774,90 così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
(in euro)				
Accertamenti	14.876.747.307,98	57.384,23	1.665.159.304,45	16.541.963.996,66
Residui attivi dell'esercizio 2010	1.180.192.561,21	651.082.282,54	13.414.052.803,68	15.245.327.647,43
Residui attivi al 31 dicembre 2011		15.730.351.774,90		

Art. 3.

Spese

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborsi di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 19.558.092.492,46.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2010 in euro 5.273.729.227,49 risultano stabiliti – per il combinato effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 2011 - in euro 4.384.155.707,52.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2011 ammontano complessivamente a euro 7.365.789.600,50 così risultanti:


	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
(in euro)			
Impegni	13.390.263.474,48	6.167.829.017,98	19.558.092.492,46
Residui passivi dell'esercizio 2010	3.186.195.125,00	1.197.960.582,52	4.384.155.707,52
Residui passivi al 31 dicembre 2011		7.365.789.600,50	

Art. 4.

Disavanzo della gestione di competenza

1. La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2011 ha determinato un disavanzo di euro 3.016.128.495,80 come segue:

Entrate correnti	Euro	14.508.598.206,14	
Entrate in conto capitale	Euro	1.078.575.790,52	
Accensione di prestiti	Euro	954.790.000,00	
	Totale entrate	Euro	16.541.963.996,66
Spese correnti	Euro	15.584.360.272,58	
Spese in conto capitale	Euro	3.780.427.343,36	
Rimborso di prestiti	Euro	193.304.876,52	
	Totale spese	Euro	19.558.092.492,46
Disavanzo della gestione di competenza	Euro	3.016.128.495,80	



Art. 5.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 2011 euro 8.189.302.458,29 risulta stabilito come segue:

Disavanzo della gestione di competenza		Euro	3.016.128.495,80
Avanzo finanziario dell'esercizio 2010	Euro	10.442.972.120,18	
Diminuzione nei residui attivi per riaccertamenti	Euro	127.114.686,06	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2010			
Per perenzione amministrativa	Euro	569.008.076,11	
Per economia	Euro	320.565.443,86	Euro 889.573.519,97
Avanzo finanziario effettivo dell'esercizio 2011			Euro 11.205.430.954,09
Avanzo finanziario al 31 dicembre 2011		Euro	8.189.302.458,29

Art. 6.

Fondo di cassa

1. È accertato nella somma di euro 767.223.274,13 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 2011 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ

Residui attivi al 31 dicembre 2011:			
a) per somme rimaste da riscuotere	Euro	15.079.212.108,13	
b) per somme riscosse e non versate	Euro	651.139.666,77	
Crediti di tesoreria	Euro	275.296.734,77	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	Euro	767.223.274,13	
	Euro	16.772.871.783,80	

PASSIVITÀ

Residui passivi al 31 dicembre 2011	Euro	7.365.789.600,50	
Debiti di tesoreria	Euro	1.217.779.725,01	
Avanzo finanziario al 31 dicembre 2011	Euro	8.189.302.458,29	
	Euro	16.772.871.783,80	

Art. 7.

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione della Regione, al 31 dicembre 2011, resta stabilita come segue:

ATTIVITÀ

Attività finanziarie	Euro	19.203.981.566,01	
Attività non finanziarie	Euro	736.751.968,59	Euro 19.940.733.534,60

PASSIVITÀ

Passività finanziarie	Euro	17.364.329.414,47	Euro 17.364.329.414,47
ECCEDENZA delle attività sulle passività al 31 dicembre 2011			Euro 2.576.404.120,13



Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2012

LOMBARDO

(*Omissis*)

12R0672

LEGGE 10 agosto 2012, n. 45.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. n. 35 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I n. 34 del 17 agosto 2012*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, compresa la riduzione, per l'importo di 2.000 migliaia di euro, dell'autorizzazione di spesa prevista, per l'esercizio finanziario 2012, dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313314).

Art. 3.

Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al Quadro di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2012, sono apportate le seguenti variazioni, espresse in euro:

ENTRATA

Fondo iniziale di cassa	+ 3.274,13
-------------------------	------------

SPESA

Assessorato economia

Bilancio e tesoro

Ragioneria generale della regione

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 215711 - Interventi regionali	+ 3.274,13
--	------------

Art. 4.

Armonizzazione degli schemi di bilancio

1. Gli effetti delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione del bilancio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 sono sospesi nelle more dell'adozione delle procedure di attuazione statutaria previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2012

LOMBARDO

(*Omissis*)

12R0673



LEGGE 10 agosto 2012, n. 46.

Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso.

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 35 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I n. 34 del 17 agosto 2012)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso, di seguito denominate SMS, con sede sociale o operanti nel territorio regionale, costituite senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

2. La Regione valorizza la funzione di promozione sociale e di sussidio in ambito assistenziale e socio-sanitario perseguita dalle SMS, ne riconosce e sostiene le finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza, della storia e delle attività delle Società di Mutuo Soccorso, con particolare riferimento a quelle costituite da almeno dieci anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 2.

Consulta per la mutualità integrativa

1. È istituita presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro la Consulta per la mutualità integrativa per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso della Regione. A tal fine svolge le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 3.

2. La Consulta, presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è altresì composta da quattro membri di cui, uno designato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, uno dall'Assessore regionale per la salute, due dal Coordinamento regionale siciliano delle Società di Mutuo Soccorso (CO.RE.SI. SOMS SMS).

3. La Consulta dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

4. I componenti della Consulta, per lo svolgimento della loro attività, non hanno diritto ad alcun compenso né rimborso. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3.

Elenco regionale

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Elenco regionale le Società di Mutuo Soccorso e gli enti riconosciuti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, con sede sociale o operanti con sede decentrata nel territorio regionale da almeno dieci anni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinate le modalità per l'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso all'Elenco regionale.

4. La Consulta per la mutualità integrativa verifica se la SMS ha esercitato o esercita opera di solidarietà e se ha perseguito i fini previsti dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 ed entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, propone all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro l'accoglimento o il diniego della domanda di iscrizione. In caso di inerzia della Consulta, trascorso il termine indicato, si intende resa la proposta di accoglimento della domanda.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4.

Adempimenti e cancellazione dall'Elenco

1. Le Società di Mutuo Soccorso, dopo l'iscrizione all'Elenco regionale, trasmettono alla Consulta di cui all'art. 2, entro il 30 maggio di ciascun anno, copia dei bilanci di previsione e consuntivi e una relazione illustrativa delle attività sociali svolte nell'anno precedente.

2. In caso di mancato adempimento, la Consulta, dopo aver contestato l'inadempienza, propone la cancellazione dall'Elenco della società inadempiente, che viene disposta con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Art. 5.

Coordinamento regionale siciliano delle Società di Mutuo Soccorso (CO.RE.SI. SOMS SMS)

1. La Regione riconosce, quale struttura di coordinamento che rappresenta la mutualità siciliana, il Coordinamento regionale siciliano delle Società di Mutuo Soccorso (CO.RE.SI. SOMS SMS), e con lo stesso si relaziona per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 6.

Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso

1. Per le finalità della presente legge la Regione promuove la costituzione del Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso. Il Centro ha natura privatistica ed è gestito dalle Società di Mutuo Soccorso della Sicilia attraverso il CO.RE.SI. SOMS SMS.

2. Il Centro persegue le seguenti finalità:


a) curare e sovrintendere agli archivi, alle biblioteche e a tutto il materiale storico delle SMS della Sicilia;

b) organizzare mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico-culturale delle SMS della Sicilia e per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà;

c) costituire, gestire ed aggiornare una banca dati sulle SMS esistenti ed esistenti in Sicilia, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;

d) costituire, gestire ed aggiornare una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del mutualismo siciliano e del mutualismo nel suo complesso;

e) costituire un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS.



Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2012

LOMBARDO

(Omissis)

12R0674

LEGGE 10 agosto 2012, n. 47.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. 1) n. 34 del 17 agosto 2012 (n. 35))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Art. 1.

*Istituzione dell'Autorità Garante
per l'infanzia e l'adolescenza*

1. È istituita presso la Presidenza della Regione l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata 'Garante', al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2.

Funzioni del Garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in età evolutiva, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale la cui attuazione è di competenza della Regione e degli enti locali;

b) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa. Il Garante favorisce ogni iniziativa utile al riconoscimento del valore e della dignità dei minori;

c) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

d) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, in collegamento con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con i soggetti incaricati dalle istituzioni a svolgere indagini e ricerche su particolari aspetti della realtà minorile;

e) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

f) contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;

g) vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile; formula proposte innovative e segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni;

h) promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrità fisica, in particolare per la prevenzione e la protezione dai rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico, in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269; si adopera per estendere i trattamenti psicologici e sanitari per la riduzione dei danni subiti dai bambini vittime di qualsiasi tipo di violenza, avvenuta anche fuori dal territorio nazionale, coinvolgendo ad ogni livello le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative e le organizzazioni del privato sociale;

i) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

j) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;

k) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche o convenzionate e accreditate dalla Regione, per garantire il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

l) vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorità giudiziaria e attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

m) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici, della riabilitazione, al fine di garantire loro un trattamento ottimale;

n) fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori dei servizi sociali; propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione di personale idoneo a svolgere attività di tutela e di curatela ed attività di consulenza ai tutori e/o ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;


o) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni carenti o inadeguate dal punto di vista sociale, ambientale o igienico-sanitario, relative all'abitazione e al quartiere;

p) verifica le condizioni e gli interventi dei servizi sociali per l'accoglienza e l'inserimento del minore straniero non accompagnato;

q) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti dei minori, anche provenienti dai diretti interessati e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi;

r) segnala alla magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori e chi esercita la potestà genitoriale, con particolare riferimento ai casi di rischio per l'incolumità fisica;

s) interviene presso le autorità competenti per garantire ai cittadini, nei procedimenti minorili civili, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari;



t) informa il cittadino ricorrente, l'ente interessato e gli organi regionali competenti delle iniziative intraprese e dei relativi risultati;

u) collabora con l'Osservatorio permanente sulle famiglie, con il gruppo interistituzionale contro la pedofilia e pedopornografia minorile, anche al fine di promuovere un raccordo tra le strutture regionali e nazionali.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela dei diritti e degli interessi individuali delle persone minori sono effettuati, ove possibile e opportuno, in raccordo con la famiglia.

3. Il Garante, sulla base delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) riferisce alle autorità competenti e agli organi statuari della Regione dei casi in cui rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o di gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

b) riferisce sull'attività svolta dal suo ufficio, di norma ogni sei mesi, alla Commissione legislativa competente e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e all'Assessore regionale per la salute;

c) in collaborazione con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, presenta alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera c), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3.

Poteri del Garante

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Garante può:

a) chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione;

b) verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, dei servizi sociali comunali e provinciali, delle aziende sanitarie locali e, in caso di mancata indicazione dei termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei funzionari e degli operatori dei servizi pubblici o del privato sociale accreditato presso la Regione, per l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.

Art. 4.

Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro. Dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, si avvale degli uffici e del personale della Segreteria generale della Presidenza della Regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Il Garante è scelto tra persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.

3. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:

a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;

b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;

c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

4. La carica di Garante è incompatibile con le seguenti funzioni:

a) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

c) lavoratore autonomo, subordinato o professionale;

d) giudice onorario presso i tribunali per i minorenni.

5. Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente della Regione invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la relativa sostituzione.

6. La Giunta regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art. 5.

Natura onorifica della carica

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.

2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

Capo II

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA

PERSONA CON DISABILITÀ NELLA REGIONE

Art. 6.

Istituzione dell'Autorità Garante della persona con disabilità

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Autorità Garante della persona con disabilità, di seguito denominata "Garante".

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 7.

Destinatari

1. Ai fini del presente Capo sono definite "persone con disabilità" tutti coloro, compresi gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui "condizione di handicap" sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Art. 8.

Funzioni del garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia;

b) comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, le violazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e predisponde una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio della Regione, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore;



c) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a);

d) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;

e) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;

f) può costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici previsti dalle norme richiamate alla lettera a) e di tutti gli altri strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilità;

g) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;

h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nella Regione;

i) propone all'amministrazione regionale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;

l) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti in soggetti che hanno richiesto il suo intervento.

Art. 9.

Poteri del Garante

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 il Garante può:

a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale;

b) richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare dalle norme di cui all'articolo 8, lettera a), segnalando all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni delle predette norme;

c) segnalare al sindaco o all'amministrazione competente l'inservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

d) segnalare alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

e) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;

f) richiedere agli enti legittimati ad agire anche per interessi collettivi di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere apposito provvedimento di rimozione delle barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67;

g) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 10.

Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 8 e 9 il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Può essere nominato Garante chi attesti, con apposita dichiarazione, di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia, che presenti idonea certificazione comprovante di avere svolto per almeno cinque anni attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione della inclusione sociale degli stessi.

3. Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la mancanza del requisito di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rimuove immediatamente dalla carica il Garante e provvede alla sua sostituzione. Può essere inoltre rimosso dalla carica per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art. 11.

Natura onorifica della carica

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.
2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

Capo III

MODIFICHE DI NORME

E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.


Reviviscenza degli articoli 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, in materia di demanio marittimo

1. Il comma 47 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è abrogato, e per gli effetti rivivono l'articolo 2 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2012.

LOMBARDO

*Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro*
SPAMPINATO

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*
ARICÒ

12R0675

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2012, n. 48.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

*(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana (P. I) n. 34 del 17 agosto 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione e le norme di attuazione;

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento all'art. 117, commi 1, 5 e 6;

Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Visto il decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2009, n. 13 con il quale è stata emanata la delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.);

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed in particolare l'art. 105;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante «Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi, stipulato tra la Regione siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - e il Comando regionale della Guardia di finanza il 14 marzo 2011;

Visto il protocollo di legalità stipulato tra «la Regione siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, la Confindustria Sicilia e le Prefetture operanti nel territorio della Regione siciliana alla presenza del Ministro dell'interno» il 23 maggio 2011;

Vista la nota n. 34060 del 28 luglio 2011, con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha formulato proposta di regolamento di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, indirizzata alla Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 5 agosto 2011 - presa d'atto schema regolamento di attuazione art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11;

Visto il verbale di concertazione con il partenariato del 9 settembre 2011;

Vista la nota n. 4728 del 22 novembre 2011 con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità dispone di procedere agli adempimenti successivi all'esito del tavolo partenariale costituente integrazione allo schema di regolamento in uno con le disposizioni discendenti dai protocolli di legalità;

Vista la nota n. 4590 del 24 gennaio 2012, con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha chiesto il parere sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 9, comma 2, decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Udito il parere n. 184/2012 reso nell'adunanza del 6 marzo 2012 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione Consultiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 21 giugno 2012 di presa d'atto del presente regolamento redatto in conformità al parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;


Ritenuto di dovere dare esecuzione all'art. 105, comma 5, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a mente del quale «il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva», anche in conformità a quanto disposto successivamente dalla direttiva comunitaria 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dall'art. 6, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mediante l'emanazione del presente regolamento;

Ritenuto, altresì, che la semplificazione dei procedimenti amministrativi costituisce principio generale dell'ordinamento regionale, come da ultimo ribadito dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Regione 1° giugno 2012, n. 227 col quale il Presidente della Regione ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 21 giugno 2012;

Su proposta del Presidente della Regione in funzione di Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Adeguamento linee guida
decreto ministeriale 10 settembre 2010*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, trovano immediata applicazione nel territorio della Regione siciliana le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante «Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi», nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le successive disposizioni e annessa tabella esplicativa.

Art. 2.

*Procedimento per l'indicazione delle aree non idonee
all'installazione di specifiche tipologie di impianti*

1. Al fine di accelerare l'iter autorizzativo della costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 17 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, è istituita con decreto del Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, apposita commissione composta dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali dell'energia, dei beni culturali e dell'identità siciliana, dell'ambiente, delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, dell'urbanistica, del Comandante del Corpo forestale, coordinata dal dirigente generale del Dipartimento dell'energia.

2. La commissione costituisce una mera articolazione interna dell'Amministrazione regionale con finalità di coordinamento dell'attività dei vari rami dell'Amministrazione ed opera senza oneri aggiuntivi al bilancio di previsione della Regione siciliana.

3. In attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti è adottata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa concertazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale e deliberazione della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Art. 3.

Procedure di semplificazione amministrativa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MWe e delle opere connesse, ubicati:

- in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali;
- in aree destinate all'estrazione di materiali lapidei;
- in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti;

all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita il recupero ambientale;

sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad esclusione degli impianti ricadenti in:

a) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali;

c) aree appartenenti a territori di più comuni.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti eolici con potenza superiore a 60 kW.

3. Il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'art. 6, comma 11, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 viene esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 gli impianti eolici con potenza superiore a 20 kW.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dell'art. 22, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 come sostituito dall'art. 6, legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici collocati a terra ubicati in zone industriali - non indicate nel comma 1 - di potenza nominale fino a 1 MWe. Le istanze per le autorizzazioni relative agli interventi di cui al presente comma devono essere presentate esclusivamente da soggetti che abbiano la disponibilità giuridica dei suoli e che non abbiano eseguito, né direttamente né indirettamente, attraverso persone fisiche o società controllate e/o collegate, altre iniziative di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano tecnologia fotovoltaica, a concentrazione o solare-termodinamica, in terreni contigui e sempreché non ricadano nelle zone indicate dalle lettere a), b), c) del comma 1.

6. La disponibilità giuridica dei suoli di cui al comma 5 è comprovata da:

1) atti negoziali inter vivos o mortis causa ad effetti reali e obbligatori, di durata congrua rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e trascrizione;

2) provvedimenti di concessione demaniale o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente;

3) piano particellare, elenco delle ditte, copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 69 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

7. I comuni trasmettono all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità tutte le informazioni e la documentazione prevista ai commi 1, 3 e 5, secondo modalità definite con circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Art. 4.

*Documentazione amministrativa
e disciplina del procedimento unico*


1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è corredata, oltre che della documentazione elencata al punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 citato in premessa, da quella seguente:

a) attestazione di Istituto di credito o Società a tale scopo abilitata ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, resa anche attraverso lettera di «patronage», di disponibilità a finanziare l'iniziativa e la sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo;

b) documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area di impianto in capo al richiedente ai sensi del comma 6 dell'art. 3;

c) dichiarazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso;

d) dichiarazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento l'impegno ad osservare gli obblighi di cui all'art. 3 del protocollo di legalità del 23 maggio 2011, di cui al seguente articolo del presente regolamento.



2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità. Per la decorrenza dei termini procedurali valgono le disposizioni di cui al punto 14.4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

3. Gli enti pubblici richiedenti non sono soggetti alla presentazione della documentazione di cui alla lettera a) del comma 1.

4. Ferma restando la decorrenza del termine di conclusione del procedimento dettato dall'art. 12, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dalla data della ricezione dell'istanza, dà avvio e svolge il procedimento unico attenendosi alle disposizioni previste dal punto 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

5. L'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'energia, convoca in conferenza dei servizi esclusivamente le amministrazioni e gli enti direttamente titolari di competenze in relazione all'affare da deliberare.

Art. 5.

Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata

1. Il rilascio da parte dell'Amministrazione competente dei provvedimenti amministrativi di cui al presente regolamento il cui valore di investimento supera la somma di euro 154.937,00, in coerenza alle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia, è subordinato all'acquisizione delle informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 nei confronti delle società o imprese richiedenti il titolo.

2. Qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergessero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nelle società e imprese interessate, il provvedimento non potrà essere rilasciato.

3. Nel caso in cui il Prefetto attesti la ricorrenza nei confronti delle società o imprese interessate, di elementi di fatto o indicazioni comunque negative, ai sensi dell'art. 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche e integrazioni, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità valuta, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, la sussistenza dell'interesse pubblico al rilascio del provvedimento autorizzativo.

4. Tutti i riferimenti contenuti nelle disposizioni del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, devono intendersi riferiti alle sue eventuali modifiche, integrazioni e sostituzioni, con particolare riferimento alle pertinenti norme del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità provvede sull'istanza anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatto salvo il potere di revocare i provvedimenti autorizzativi qualora successivamente alla scadenza del termine suddetto siano acquisite le informazioni negative del Prefetto.

6. Oltre ai casi in cui la revoca è prevista per legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità revoca i provvedimenti autorizzativi al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 o in caso di inosservanza da parte degli interessati degli specifici obblighi assunti ai sensi del comma 9 del presente articolo.

7. Le cause di revoca di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo devono essere indicate nel provvedimento autorizzativo.

8. Qualsiasi variazione di titolarità nell'esercizio dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, che procede, in, tali casi, ad acquisire le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nei confronti del soggetto subentrante.

9. Per reprimere o prevenire fenomeni patologici di assoluta gravità, destinati a suscitare allarme sociale particolarmente intenso ed a pregiudicare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, il rilascio dei titoli autorizzativi di cui al comma 1, indipendentemente dal valore, è condizionato all'assunzione da parte dei soggetti richiedenti, attraverso la sottoscrizione di patti di integrità, degli specifici obblighi previsti dall'art. 3 del Protocollo di legalità.

Art. 6.

Terreni abbandonati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'art. 65 della legge 24 marzo 2012, n. 27, ad istanza del titolare dell'autorizzazione unica e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento, di concerto con il Comando del Corpo forestale, che agisce mediante i competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste, attesta lo stato di abbandono del terreno.

2. A tal fine, il titolare produce istanza corredata da certificato storico catastale dell'immobile o fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Art. 7.

Disciplina procedura abilitativa semplificata

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di competenza comunale.

Art. 8.

Estensione del protocollo di legalità

1. Il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia, trova integrale applicazione nei confronti dei comuni della Regione.

Art. 9.

Interventi nel settore delle biomasse, bioliquidi, biocarburanti

1. Fermi restando le definizioni di biomassa, bioliquidi, biocarburanti e il rispetto del principio di sostenibilità ambientale degli impianti che utilizzano le suddette tecnologie, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:

a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (biomassa e bioliquidi) di potenza nominale superiore a 1 MWe, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni;

b) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione e stoccaggio di bioliquidi (oli vegetali ad uso energetico) sono assoggettati al regime di deposito fiscale di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) la costruzione e l'esercizio di impianti di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, ETBE, biogas da trasporto) sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Le biomasse e i bioliquidi per l'alimentazione di impianti di energia elettrica sono incentivati ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con l'obbligo di utilizzare materia prima proveniente da filiera corta come definito nel decreto ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2 marzo 2010.

3. Il procedimento di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di biocarburanti ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, si svolge mediante conferenza di servizi istruttoria tra tutte le amministrazioni e i soggetti privati, questi ultimi senza diritto di voto, coinvolti nel procedimento. Il provvedimento è rilasciato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.



Art. 10.

Oneri istruttori

1. Al momento della presentazione dell'istanza il richiedente l'autorizzazione unica di competenza regionale è tenuto a versare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo istruttorio pari allo 0,01 per cento del costo complessivo dell'investimento risultante dal computo metrico.

2. Il richiedente la procedura abilitativa semplificata (PAS), è tenuto a versare all'Amministrazione comunale un contributo istruttorio, commisurato alla potenza dell'impianto, secondo tariffe predeterminate e rese pubbliche ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, approvate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Art. 11.

Trasparenza amministrativa

1. La Regione siciliana, Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, provvede, anche mediante il proprio sito web, alla pubblicità delle informazioni e dei dati afferenti agli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela dei dati personali.

Art. 12.

Integrazioni e modificazioni

1. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità verifica lo stato di attuazione del presente regolamento entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana proponendo le eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le norme di cui al presente regolamento trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Gli oneri di cui all'art. 10 si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dirama ai comuni direttive esplicative sull'applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 14.

Controllo e pubblicazione

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet istituzionale.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 18 luglio 2012.

LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 agosto 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 119.

(Omissis).

12R0676

LEGGE 19 settembre 2012, n. 49.

Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 41 del 28 settembre 2012)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale dell'8 aprile 2010, n. 9, in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni.

1. All'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera m) del comma 2 dopo la parola «differenziata;» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale;»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito.»;

c) al comma 3 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «dieci per cento».

2. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011».

3. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «previste dall'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono inserite le seguenti: «e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria»;

b) le parole «provvedono ad» sono sostituite dalla parola «possono».

4. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «almeno 5» sono sostituite dalle parole «almeno tre».

5. All'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione il comma 4-quater dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5».

6. All'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2012»;



b) al comma 2-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da «il cui rimborso» fino alle parole «comma 2-ter» sono soppresse;

2) (punto omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto);

3) (punto omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto);

c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «e dai comuni soci asseverato» sono inserite le seguenti: «mediante delibera di giunta»;

2) le parole «nei termini stabiliti» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre 2012»;

d) (lettera omisssa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto);

e) (lettera omisssa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 2.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di piano di rientro dei comuni

1. All'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «debito complessivo» sono inserite le seguenti: «che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale e»;

b) al comma 6 le parole: «Le somme sono trasferite dalla Regione per le finalità del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di favorire la conclusione delle procedure di liquidazione la Regione è autorizzata a trasferire le somme di cui ai commi 1 e 2».

Art. 3.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 4.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 settembre 2012.

LOMBARDO

*L'assessore regionale
per l'energia ed i servizi di pubblica utilità*
TORRISI

(Omissis)

12R0677

LEGGE 19 settembre 2012, n. 50.

Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia.

(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I) n. 41 del 28 settembre 2012)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce il «quoziente familiare» come strumento di equità sociale volto alla salvaguardia della famiglia ed in modo particolare delle famiglie numerose.

2. La Regione, i comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, adottano politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio o di povertà o di deprivazione.

Art. 2.

*Quoziente familiare.
Modalità di calcolo e di applicazione*

1. I comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, nell'ambito delle politiche sociali miranti al sostegno delle famiglie in stato di bisogno economico e dell'erogazione delle relative prestazioni, sono autorizzati a considerare il quoziente familiare, ferma restando l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il quoziente familiare è stabilito secondo i seguenti criteri:

- a) reddito complessivo;
- b) numero dei componenti della famiglia;
- c) presenza nel nucleo familiare di:
 - 1) soggetti portatori di handicap;
 - 2) anziano convivente non autosufficiente;
 - 3) soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.


3. Gli enti di cui al presente articolo applicano il quoziente familiare salvaguardando l'equilibrio del proprio bilancio.

4. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 3.

Promozione del welfare e dell'associazionismo delle famiglie numerose

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e di auto-organizzazione finalizzate al sostegno delle famiglie numerose. Promuove altresì iniziative e progetti a sostegno del welfare delle famiglie numerose anche di concerto con l'associazionismo ed il volontariato.



Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 settembre 2012.

LOMBARDO

*Assessore regionale per la famiglia
le politiche sociali e il lavoro*

SPAMPINATO

(*Omissis*).

12R0678

LEGGE 19 settembre 2012, n. 51.

Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione.

(*Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte 1) n. 41 del 28 settembre 2012*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. Per l'effettiva attuazione degli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto, è istituita la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

2. La Commissione ha sede presso la Presidenza della Regione e svolge funzioni consultive nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo della Regione.

3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili nella Regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

Art. 2.

Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. La Commissione in particolare:

a) valuta lo stato di attuazione, nella Regione, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;

b) può esprimere parere su provvedimenti e programmi regionali che abbiano specifica rilevanza per la condizione femminile;

c) segnala all'Assemblea regionale siciliana eventuali proposte di adeguamento della legislazione al principio di parità tra uomo e donna;

d) può formulare osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti legislativi ed amministrativi;

e) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile.

3. La Commissione, inoltre:

a) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

b) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;

c) promuove un'adeguata presenza femminile nelle istituzioni;

d) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale.

4. I provvedimenti ed i programmi regionali di cui alla lettera b) del comma 2 sono inviati d'ufficio alla Commissione per il tramite della Presidenza della Regione.

Art. 3.

Composizione e durata

1. La Commissione è composta dalle nove consigliere provinciali di parità, dalla consigliera regionale di parità e da tre donne nominate dal Presidente della Regione e scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico, in riferimento ai compiti della Commissione.

2. Le designazioni delle candidate sono effettuate dal Presidente della Regione, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali, della cooperazione femminile, delle associazioni e dei movimenti femminili di riconosciuta rappresentatività a livello regionale nonché delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli enti locali operanti sul territorio regionale.

3. Il Presidente della Regione sottopone la proposta al parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e, acquisito il parere, adotta il provvedimento di nomina.

4. La consigliera regionale di parità di cui alle leggi regionali 7 agosto 1997, n. 30 e 5 gennaio 1999, n. 4 e la referente regionale di pari opportunità presso la Presidenza della Regione sono componenti di diritto della Commissione.

5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 4.

Presidente, ufficio di presidenza, funzionamento

1. La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Presidente della Regione, elegge a maggioranza delle proprie componenti la presidente. Elege, altresì, due vicepresidenti ed una segretaria. Per l'elezione delle due vicepresidenti si procede con voto limitato ad uno.

2. La presidente, le vicepresidenti e la segretaria costituiscono l'ufficio di presidenza.

3. La presidente designa, di volta in volta, la vicepresidente che la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. La presidente convoca e presiede la seduta. Sulla data di convocazione e sugli argomenti da trattare sente preventivamente l'ufficio di presidenza. La convocazione della Commissione può essere, altresì, richiesta da un quinto delle sue componenti.

5. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria la maggioranza delle sue componenti e, salvo quanto previsto dalla presente legge, le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.

6. Per stabilire le modalità di funzionamento dell'organo, la Commissione adotta un apposito regolamento.

7. La Commissione, ove necessario, determina l'articolazione delle proprie attività per gruppi di lavoro.



8. I componenti della commissione non hanno diritto a compenso né a rimborso spese.

Art. 5.

Programma di attività e relazione

1. La Commissione propone al Presidente della Regione un programma triennale di attività senza oneri finanziari nonché eventuali aggiornamenti annuali.

2. La Commissione entro il 31 marzo di ogni anno invia al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attività svolta corredata di osservazioni e proposte. Il Presidente dell'Assemblea ne cura la trasmissione ai deputati ed alla I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 6.

Rapporti di collaborazione

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

- a) con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) con analoghi comitati e commissioni istituiti nelle altre regioni italiane e presso gli enti locali;
- c) con gli Istituti di ricerca e le Università della Regione, anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 7.

Norma di invarianza finanziaria

1. Per il suo funzionamento la Commissione si avvale delle competenti strutture amministrative della Presidenza della Regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 8.

Insediamiento

1. La Commissione è insediata dal Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 settembre 2012

LOMBARDO

*Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro*

SPAMPINATO

(Omissis)

12R0679

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 2012, n. 52.

Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 del 5 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento», e successive modifiche e integrazioni;


Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante «Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale», ed, in particolare, l'art. 11, recante disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il quale prevede che «Il Presidente della Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia»;

Visto il parere n. 31358/262.04 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, reso il 13 ottobre 2011;



Vista la deliberazione n. 298 del 27 ottobre 2011 con la quale la Giunta regionale apprezza lo schema di «Regolamento attuativo dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance», accluso alla proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 154156/Gab del 25 ottobre 2011, a condizione che allo stesso siano apportate le modifiche indicate nella delibera medesima;

Visto il parere n. 2552/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 30 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, disciplina il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e le modalità di nomina, composizione e funzionamento degli organismi preposti al sistema di misurazione e valutazione della performance, adeguando l'ordinamento dell'Amministrazione regionale alle disposizioni ed ai principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come richiamati dal citato art. 11.

2. I criteri di misurazione e valutazione della performance hanno la finalità di garantire elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, la valorizzazione dei risultati e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, l'erogazione di premi per i risultati perseguiti, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa e la selettività e la concorsualità nella progressione di carriera in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Art. 2.

Ciclo di gestione della performance

1. L'amministrazione regionale articola il ciclo di gestione della performance in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

2. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) la programmazione, finalizzata alla definizione ed all'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché al collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

b) il monitoraggio ed il controllo in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;

c) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale e l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzano il merito;

d) la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni regionali, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 3.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. L'amministrazione regionale garantisce massima trasparenza ed integrità in ogni fase del ciclo della performance, nonché un'adeguata attuazione dei principi dettati dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche attraverso uno specifico piano triennale, da aggiornare annualmente, approvato, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 4.

Programmazione

1. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance la fase della programmazione si sviluppa attraverso:

a) il programma pluriennale dell'intera legislatura, con eventuali aggiornamenti annuali, redatto dal Presidente della Regione con lo scopo di indicare i contenuti fondamentali dell'attività di Governo e le principali politiche dell'amministrazione;

b) la direttiva annuale recante l'individuazione degli indirizzi strategici di carattere generale, con specifico riferimento agli obiettivi intersettoriali, adottata dal Presidente della Regione entro il mese di settembre dell'anno precedente;

c) il piano triennale della performance, aggiornato annualmente, ovvero un documento unico programmatico, contenente anche le direttive annuali assessoriali, adottato dal Presidente della Regione. Il Piano della performance, che deve essere redatto in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, provvede ad individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi. Con riferimento ai predetti obiettivi il Piano definisce le risorse assegnate ai responsabili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance ed i tempi cui gli indicatori vanno riferiti. Gli obiettivi sono definiti ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Piano recepisce i programmi redatti da ciascun ramo dell'amministrazione ed è articolato sui seguenti livelli:

obiettivi intersettoriali (strategici), di raccordo tra le politiche intraprese dai diversi assessorati;

obiettivi settoriali (strategici), riguardanti le politiche intraprese da ogni singolo assessorato;

obiettivi operativi, descrittivi del modo in cui un singolo dipartimento concorre al perseguimento di corrispondenti obiettivi strategici dell'assessorato;

azioni, consistenti, per ciascun obiettivo operativo, nell'esplicitazione di risorse, responsabilità, indicatori di performance e tempi.

3. Il procedimento di adozione del Piano si conclude entro il 31 gennaio di ogni anno. Al fine di garantirne il coordinamento e l'uniformità, il Piano è formalmente adottato dal Presidente della Regione dopo aver acquisito i piani che ciascun assessore regionale, entro il 31 dicembre, ha elaborato in base alle proposte pervenute dai dirigenti preposti ai dipartimenti e/o strutture equiparate. Nell'ambito dei dipartimenti e/o strutture equiparate le procedure di programmazione delle articolazioni intermedie e delle unità operative vengono avviate nel mese di settembre.

4. Il Presidente, prima dell'adozione, verifica, avvalendosi degli uffici di Gabinetto, cui sono affidate le funzioni di programmazione e monitoraggio ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, la coerenza di ciascun piano assessoriale rispetto alla direttiva annuale e provvede all'acquisizione del parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al successivo art. 11.

5. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa ed individuale sono tempestivamente inserite, in raccordo con i dirigenti di vertice interessati, all'interno del Piano della performance.



6. La ritardata formulazione da parte dei dirigenti di vertice delle proposte di competenza, propedeutiche all'adozione del Piano della performance, è valutata agli effetti della determinazione della retribuzione di risultato, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti; non è erogata la retribuzione di risultato ai dirigenti di vertice che abbiano concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. In ipotesi di mancata adozione del Piano della performance l'amministrazione regionale non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

7. Entro il mese di febbraio, e comunque entro un mese dalla definizione del Piano della performance, i dirigenti di vertice, coadiuvati dai rispettivi servizi di controllo di gestione, predispongono il piano di lavoro e provvedono all'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti responsabili di aree e/o servizi.

Art. 5.

Monitoraggio della performance e relazione sulla performance

1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti apicali, verificano, durante il periodo di riferimento, l'andamento della performance rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c) e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. L'attività di monitoraggio prende avvio con l'approvazione del Piano della performance e comporta un costante riscontro della coerenza e della sostenibilità delle azioni e degli interventi posti in essere rispetto agli obiettivi da conseguire.

3. Il Presidente della Regione, entro il 30 aprile, acquisite le relazioni predisposte entro il 30 marzo da ciascun assessore regionale in collaborazione con i vertici delle rispettive amministrazioni, adotta un documento unico denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze del sistema interno di controllo di gestione e possono, altresì, avvalersi dei dati acquisiti dalla struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione.

Art. 6.

Funzioni di programmazione e monitoraggio

1. Le funzioni di programmazione e monitoraggio sono espletate dagli uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali.

2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione le funzioni di programmazione e monitoraggio sono assegnate a tre dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con qualifica dirigenziale.

3. Nell'ambito degli uffici di Gabinetto degli assessori regionali le funzioni di programmazione e monitoraggio sono assegnate ad un dipendente dell'amministrazione regionale.

4. Il dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione di cui al comma 2 deve essere prioritariamente individuato tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette ovvero in uno dei seguenti settori: dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati. In mancanza dei superiori requisiti, i dirigenti devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di pianificazione e controllo della gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

5. Gli altri dipendenti di cui ai commi 2 e 3 devono essere in possesso di documentata esperienza acquisita in materia di pianificazione e controllo della gestione, dell'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

Capo III

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 7.

Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale

1. L'Amministrazione regionale procede annualmente alla verifica della performance organizzativa e individuale valutando il rendimento complessivo della propria struttura e delle singole articolazioni e misurando le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, tenendo conto dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), si dota del Sistema di misurazione e valutazione della performance che, predisposto dall'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è adottato con decreto del Presidente della Regione.

3. La valutazione dei dirigenti ha ad oggetto la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi individuali, l'accertamento del contributo individuale ai risultati complessivi dell'amministrazione, la qualità dei servizi e dei progetti di pertinenza, le competenze tecniche e manageriali, nonché le capacità di valutazione dei propri collaboratori, attraverso una significativa differenziazione dei giudizi, e dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.

4. La valutazione del personale è indirizzata alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, all'accertamento della qualità dell'apporto del singolo dipendente al gruppo di lavoro in cui è inserito (performance operativa), nonché all'accertamento dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.

Art. 8.

Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance

1. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono svolte:

a) dall'Organismo indipendente di valutazione cui compete la valutazione dei dipartimenti e degli uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione, nonché la formulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione annuale della performance individuale dei dirigenti di vertice;

b) dai dirigenti di vertice cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti assegnati alle rispettive strutture;

c) dai dirigenti responsabili delle singole articolazioni organizzative in relazione al personale alle stesse assegnato.

Art. 9.

Organismo indipendente di valutazione

1. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance organizzativa dei dipartimenti e/o uffici equiparati, nonché della performance dei dirigenti regionali di vertice sono demandate ad un organismo a tale scopo istituito, denominato Organismo indipendente di valutazione, che, in posizione di autonomia ed indipendenza di giudizio, opera presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

2. L'Organismo indipendente di valutazione svolge la propria attività in composizione collegiale, con compiti decisionali, di coordinamento e di indirizzo. Esso è composto da tre soggetti esterni all'amministrazione, dei quali uno designato con funzioni di presidente.



3. Per l'espletamento delle attività ad esso attribuite, l'Organismo indipendente si avvale di una propria struttura tecnica di supporto di cui al successivo art. 13.

4. I componenti dell'Organismo indipendente, scelti secondo le procedure di cui al successivo art. 10, devono essere dotati dei requisiti di seguito indicati:

a) diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette ovvero in uno dei seguenti settori: dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati;

b) esperienza quinquennale, settennale per il presidente, in posizione di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance ovvero svolgimento negli ultimi 5 anni, 7 anni per il Presidente, di attività accademica in discipline giuridiche o economico-aziendali, svolta nel ruolo di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore confermato.

Art. 10.

Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione

1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente medesimo.

2. I provvedimenti di nomina dei componenti dell'Organismo indipendente sono adottati previa pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e previo accertamento, a cura della Segreteria generale, dei requisiti e delle competenze specifiche di cui al precedente art. 9, comma 4, lettere a) e b).

3. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 durano in carica 5 anni ed il relativo incarico non è rinnovabile. Il contratto di prestazione d'opera professionale dei soggetti medesimi sarà stipulato dall'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, ed il trattamento economico è determinato in euro 25.000,00 lordi annui per il presidente ed in euro 20.000,00 lordi annui per gli altri componenti. Il relativo incarico non instaura un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego.

5. La revoca dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione avviene con provvedimento motivato del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, per gravi e/o ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali e nel caso di sopravvenuta causa di decadenza, incompatibilità o conflitto di interesse.

6. La procedura di conferimento degli incarichi di cui ai precedenti commi è soggetta alle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni da parte di organi dell'Amministrazione regionale.

7. In coerenza alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, i nominativi ed i curricula dei soggetti preposti all'Organismo indipendente nonché i compensi percepiti sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione siciliana.

Art. 11.

Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione

1. Nel quadro delle competenze allo stesso demandate, l'Organismo indipendente di valutazione esercita le seguenti funzioni:

a) cura i rapporti con la commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, richiedendo pareri, garantendo una corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti dalla stessa predisposti e definisce, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell'art. 13 del citato decreto legislativo, la stipula di relativi protocolli di collaborazione;

b) rende parere obbligatorio sul Piano della performance;

c) propone all'organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e/o equiparate, nonché l'attribuzione agli stessi delle indennità di risultato e/o delle premialità;

d) valida la Relazione sulla performance di cui al superiore art. 5 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione; tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialità;

e) garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'erogazione delle premialità secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'amministrazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

f) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;

g) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell'amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

h) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'amministrazione.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo indipendente:

a) si avvale dei sistemi informativi utilizzati per il controllo di gestione e delle strutture deputate al controllo stesso, ed accede a tutte le banche dati dell'Amministrazione regionale al fine dell'espletamento delle funzioni e del perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento;


b) può richiedere a tutte le strutture dell'amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di economia delle procedure, documentazioni e informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività, ivi inclusi analisi, studi e documenti relativi alla realizzazione di progetti tecnologici ed organizzativi.

3. L'Organismo indipendente si dota di un proprio regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 12.

Attività di valutazione annuale dell'Organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione definisce ed approva, a maggioranza dei suoi componenti, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice di cui alla lettera c) del precedente art. 11 proponendola, successivamente, all'organo di indirizzo politico-amministrativo competente per il ramo di amministrazione di appartenenza del dirigente valutato.



2. In ipotesi di valutazione, anche parzialmente, negativa, l'Organismo deve garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del dirigente valutato. A tal fine assegna al dirigente medesimo dieci giorni per la presentazione di osservazioni o di documentazione integrativa. Trascorso il suddetto termine l'organismo, esaminate le osservazioni o l'eventuale documentazione integrativa prodotta e sentito il dirigente valutato, assume la decisione definitiva che viene immediatamente trasmessa all'organo di indirizzo politico-amministrativo competente.

3. L'organo di indirizzo politico-amministrativo, qualora non condivida la proposta di valutazione fornita dall'Organismo indipendente di valutazione, entro quindici giorni può restituirla allo stesso formulando osservazioni e chiedendo un ulteriore approfondimento istruttorio. Entro i successivi venti giorni l'Organismo indipendente assume la propria proposta di valutazione modificando la precedente valutazione o confermandola, motivando adeguatamente in entrambi i casi la decisione assunta.

Art. 13.

Struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di una struttura tecnica di supporto, equiparata a struttura intermedia che opera a livello regionale, composta da personale dell'Amministrazione regionale assegnato secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

2. Il responsabile della struttura individuato, tra i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale, dal presidente dell'Organismo indipendente, deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale o in materie giuridiche e deve possedere una documentata esperienza, almeno quinquennale, acquisita in materia di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance.

3. Della struttura fanno parte:

a) un dirigente in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale, il cui trattamento economico accessorio è determinato nella fascia più alta tra quelle attribuibili, in base al vigente C.C.R.L. per l'area della dirigenza, ai dirigenti responsabili di unità operative, da individuare prioritariamente tra quelli in possesso di diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale o in materie giuridiche e in possesso di documentata esperienza biennale acquisita in materia di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance;

b) otto funzionari da individuare prioritariamente tra i dipendenti in possesso di documentata professionalità in materie giuridiche e/o economico-finanziarie e informatiche oltre che di pianificazione e controllo di gestione e strategico, di misurazione e valutazione della performance;

c) due istruttori, da individuare prioritariamente tra i dipendenti in possesso di esperienza almeno biennale nei servizi di pianificazione e controllo strategico e negli uffici di controllo di gestione dei dipartimenti regionali.

4. La struttura assicura il supporto tecnico-amministrativo alle attività svolte dall'Organismo indipendente. Il supporto, le informazioni, le analisi e i risultati delle attività di misurazione delle performance vengono messi a disposizione degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dei dirigenti di vertice direttamente interessati al processo di pianificazione.

5. In favore del personale di comparto assegnato alla struttura tecnica di supporto si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Capo IV

SISTEMI PREMIANTI

Art. 14.

Utilizzo dei sistemi premianti

1. L'Amministrazione regionale persegue il miglioramento della performance, organizzativa ed individuale, la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa attraverso l'introduzione di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché attraverso l'attribuzione di incentivi, sia economici che di carriera, a vantaggio dei dipendenti che conseguono le migliori performance.

2. La corresponsione di incentivi e premi collegati alla performance può avvenire solo successivamente allo svolgimento delle dovute verifiche ed attestazioni sul rendimento individuale.

3. L'Amministrazione regionale adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con appositi provvedimenti, i sistemi premianti del merito nonché le metodologie operative e le procedure per l'erogazione dei relativi premi nel rispetto delle prerogative delle organizzazioni sindacali e della contrattazione collettiva.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Entro il mese di settembre dell'anno 2012 l'Amministrazione regionale si dota, ai sensi del precedente art. 7, comma 2, del sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La valutazione della performance relativamente all'anno 2012 è effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione sulla base dei vigenti «Criteri per la valutazione dei dirigenti regionali» di cui alla direttiva adottata il 29 ottobre 2007 dall'Assessore regionale destinato alla Presidenza della Regione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 16 novembre 2007, e sulla base dei «Criteri di valutazione di dirigenti di prima fascia, dirigenti generali, dirigenti responsabili uffici diretta collaborazione» di cui alla nota n. 90/spcs del 30 novembre 2007 dell'assessore regionale destinato alla Presidenza.

Art. 16.

Disposizioni finali e abrogazioni di norme

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare oneri economici aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

2. L'Organismo indipendente di valutazione di cui al precedente art. 8 è costituito ed opera con decorrenza dal 1° settembre 2012; a decorrere dalla stessa data la funzione di programmazione e monitoraggio è svolta dagli uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali ai sensi del precedente art. 6.



3. I servizi di pianificazione e controllo strategico disciplinati dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 sono soppressi e cessano dalle loro funzioni il 30 agosto 2012. Entro tale data provvedono a definire le procedure di valutazione delle performance relative all'anno 2011.

4. Le procedure di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione e quelle relative alla costituzione della struttura tecnica di supporto sono avviate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Sono soppressi i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, le parole «e Servizio di controllo interno strategico» di cui all'art. 2, comma 1, del decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8 e il comma 11 dell'art. 2 del decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8.

Art. 17.

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1. Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con le disposizioni del presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa adeguano con appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni ed ai principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 21 giugno 2012.

LOMBARDO

L'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
CHINNICI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 luglio 2012, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 114.

12R0680

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-044) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 1 1 0 *

€ 3,00

